

RELAZIONE INTEGRATIVA PROGETTO AGRIVOLTAICO

In riscontro alla richiesta di integrazioni allo S.I.A. (Nota ricevuta in data 16/06/2022) si comunica quanto segue.

*Si legge che la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio (ABAP) per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia con nota prot. n. 6390 del 7/06/2022 **ha evidenziato la necessità di richiedere documentazione integrativa necessaria ai fini dell'espressione del parere di competenza.***

Nostre Premesse:

- 1) Evidenziamo che il parere di competenza non dovrebbe essere riconducibile a tematiche attinenti altri temi, specificatamente riferendoci alla materia Urbanistica e Agricola.
- 2) Ad avviso dell'art.23 del D.L. 76/2020 il potere discrezionale degli uffici ed enti pubblici è ora delimitato nell'ambito di precise e puntuali attività di legge.
- 3) La ditta proponente consegnava un progetto ampio e completo, per rispetto di tutti gli uffici pubblici e per diligenza, che sicuramente allarga le tematiche, ma ciò non vuol dire che queste siano oggetto di discussione nella presente sede.
- 4) Riconducendo noi, nuovamente, alla valutazione del progetto in ambiti precisi, chiediamo ora al MiBACT-MiC e sedi territoriali, anche questa ulteriore "**presa d'atto**" circa la verifica della sola tutela del patrimonio culturale.
- 5) In data **18 dicembre 2019 si è tenuta la Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti locali (A.N.C.I.)** che ha approvato definitivamente il PNIEC il quale prevede, tra l'altro, i nuovi obiettivi al 2030 e al 2050 espressi dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999. Le indicazioni del PNIEC sono state recepite nel testo del D.L. 77 del 31 maggio 2021 integrato e modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, conosciuto come "Decreto Semplificazioni bis", come vedremo.
- 6) Le attività della V.I.A. Regionale sono state riportate in sede Ministeriale, e ciò con il nuovo panorama normativo e giurisprudenziale già esecutivo, a pieno regime, dove gli aggiornamenti nazionali, se in contrasto con le norme locali, prevalgono sui secondi.
- 7) La ditta proponente realizzava un progetto ampio e completo, con dovizia di dettagli. Dalla lettura della Nota MiC risulta che i dettagli progettuali sono stati utilizzati per poter ottenere una riproposizione della discrezionalità locale oramai cassata, di fatto e di diritto, dalla normativa nazionale subentrata e da una moltitudine di sentenze a cui ci riferiamo, evidenziando che non esiste alcuna sentenza di segno contrario su tutto il territorio nazionale.
- 8) La "Relazione Previsionale degli Impatti Cumulativi" (**R_06_STO**) composta da ben **102 pagine** (nelle quali si mettevano in risalto tutte le criticità dell'approccio normativo locale, veniva svilita, al netto di un solo errore.
- 9) Riteniamo oggi, in sede di verifica paesaggistica sul progetto, che questa deve avvenire in precisi ambiti non più astratti e generici, come avveniva in sede di VIA Regionale. E' noto che un bene paesaggistico riferito ad un immobile e/o ad un'area è tutelato sia nella sua consistenza (sedime) che in ambito percettivo (Buffer). Riteniamo che le "**aree contermini**" siano quelle attribuite **ex-Legge** e non quelle astrattamente ipotizzate, teoricamente ricavate sulla base di approssimazioni o peggio

manipolazioni. Le attività a cui noi ci richiamiamo sono elencate dall'art. 30 del D.L. 77/2021 e non altro se in contrasto con questi nuovi limiti subentrati.

- 10) La scrivente ditta, alla data odierna, non ha depositato, e quindi proposto, il progetto in sede A.U., e dunque lo stesso potrà essere sicuramente migliorato. Per tale motivo, la "Relazione Previsionale degli Impatti Cumulativi" non verrà consegnata in sede regionale poiché ritenuta superata.
- 11) Il DL 77/2021 prevede modifiche fondamentali nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica anticipati anche dall'art. 12 del Decreto Legislativo, 29 dicembre 2003, n. 387.

Recita l'Art. 30 del D.L. 77/2021/bis:

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Ministero della Cultura **partecipa** al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, **localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle **aree contermini ai beni sottoposti a tutela** ai sensi del medesimo decreto legislativo.».

2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, **localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica**, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- 12) Per aree-contermini, relativamente al fotovoltaico, si intendono quelle aree confinate alle prime tutelate ex-Legge (D.Lgs. 42/2004). Riteniamo inverosimile il fatto che il Ministero della Cultura abbia inteso estendere la ricerca degli impatti al pari delle Regioni, oltre il limite imposto ex-Legge. Il risultato finale, sembrerebbe, ma così non può essere, che: **per aree contermini il MiC intende quindi un raggio di 2 KM o 3 KM dal perimetro dell'impianto, nel momento in cui avvalla ciò che in 102 pagine di Relazione si è contestato, e poi il MiC approfondisce il tema del Dominio come strumento di valutazione paesaggistica, invece di confinarlo nelle teorie astratte.**
- 13) Le aree-contermini sono aree di rispetto **reali ed esistenti rispetto al valore vincolato** (anch'esso esistente), e non un calcolo teorico basato su dati compromessi poiché carenti dei dati di mitigazione progettuale. **La certificazione della loro esistenza avviene mediante la consultazione di cartografie e non sulla scorta di ipotesi.**
- 14) Di tutte le argomentazioni comunicate dal MiC appare un aspetto già ribattuto, circa il potenziale impatto del progetto in **ambito agricolo** quando trattiamo i **paesaggi agrari**, sulla scorta del P.P.T.R. Anche qui, relativamente agli **insediamenti stratificati "UCP" secondo il P.P.T.R.** abbiamo da dire che un primo livello di tutela, quella che riteniamo consono, è stato rispettato con lo studio vincolistico del progetto. Il secondo livello di tutela paesaggistica, quello astrattamente diffuso ovunque, e teoricamente perseguito dal P.P.T.R., ci appare qualcosa che rincorre la cosiddetta "**Opzione Zero**" dove il **Patto città-campagna** non può corrispondere ad un vincolo di inedificabilità

diffusa e a-priori. La volontà locale, quella di perseguire l'Opzione Zero, direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente, è argomento che è stato cassato in sede di sentenze giurisprudenziali, che alleghiamo. Opzione Zero che, tra l'altro, non trova applicazione ancor più se si parla di **Agrivoltaico**.

- 15) L'impianto Agrivoltaico, incluso di aree per le opere di connessione e opere annesse, non è localizzato in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, e neppure sorge su aree-contermini alle prime, ma sorge su aree libere da qualsivoglia vincolo di tutela culturale.
- 16) Le opere di connessione e quelle annesse sono dal 2003 già disciplinate dalla dichiarazione ex-Legge di **Opere di Pubblica Utilità**, con ciò che ne consegue. E comunque, non risultano localizzate in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, e neppure su aree-contermini alle prime.
- 17) Il P.P.T.R. (piano paesaggistico territoriale regionale) ha imposto la tutela del **paesaggio agrario** in senso ampio e generale, individuando tutti gli immobili agricoli di qualunque tipo e in qualunque condizione (indiscriminatamente e aprioristicamente), e poi ha applicato i relativi **Buffer** di rispetto. Tali Buffer descrivono un'ampia area esterna vincolata paesaggisticamente, rappresentano non il "**sedime**" del bene ma bensì la sua **area-contermini**. A questa area-contermini imposta dal PPTR non si può sommare una ulteriore area-contermini ai sensi del D.Lgs. 42/2004, anche perché il Testo Unico qualifica dettagliatamente i beni paesaggistici ove questi non corrisponderebbero ad una tutela storico-culturale-archeologico per ville o capannoni in lamiera o unità collabenti. Il progetto Agrivoltaico, incluso delle opere di connessione e opere annesse, è esterno alle aree-contermini di qualunque bene paesaggistico, anche imposto dal P.P.T.R. regionale.
- 18) Si evidenzia che il MiC qualora malauguratamente esprima il parere di dissenso, non potrà più attivare il procedimento di opposizione previsto **dall'art. 14-quinquies della Legge n.241/1990**.

3

Riteniamo utile precisare che il progetto si basa solo su fonti ufficiali pubbliche, sia esse planimetriche che bibliografiche, in particolare sulla documentazione presente nel portale web "**Vincoli in Rete**".

Le mappature dei beni "**puntiformi**" o "**diffusi**" tutelati ex-Legge sono presenti sul portale MiBACT oggi Ministero della Cultura (MiC), che si affianca al portale SIT della Regione Puglia per il nostro studio: da questi si evince che l'impianto Agrivoltaico, incluso opere di connessione e opere annesse, non è localizzato in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, e neppure sorge su aree-contermini.

Il MiSE-MATTM e il MiBACT-MiC dispongono dei nostri **Shape-File** e di tutte le raffigurazioni in **Ambiente GIS**, diversamente perché chiederle se poi non sono utilizzati.

L'utilizzo degli Shape-File, degli Ambienti GIS Ministeriale (**GeoPortale Nazionale** per il MiSE, **Vincoli in Rete**, per il MiC) restituisce immediatamente la presenza di "**aree sottoposte a tutela ex-Legge, anche in itinere, e di aree-contermini**".

Non capiamo dunque l'approccio di gran parte delle integrazioni, e dello stesso BANDO, se poi tutto il lavoro svolto non viene considerato, a tal proposito:

- **si chiede gentilmente di sapere dagli uffici preposti in materia di tutela culturale, se vi è o meno la presenza di beni e/o di aree tutelate ex-Legge, e aree-contermini, all'interno delle quali ricade il progetto in parola, o parte di esso, al fine di poter meglio qualificare la partecipazione ai lavori, ai sensi dell'Art. 30 comma 1, lettera 3-bis, del D.L. 77/2021.**

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

Tanto premesso e considerato:

* * * *

RICHIESTA DI PRESA D'ATTO

OPERA DI PUBBLICA UTILITA' E DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

Con la presente si chiede gentilmente di apporre, nelle future comunicazioni le due precisazioni: “**Opera di Pubblica Utilità, Indifferibile ed Urgente, riguardante non solo le opere di connessione e le opere annesse, ma anche l'impianto Agrivoltaico**”, la seconda: “**Progetto d'Interesse Strategico per la Transizione Energetica dello Stato Italiano**”.

Si chiede agli uffici in indirizzo di prenderne atto.

Già nella modulistica V.I.A. vi erano indicati i due riferimenti PNIC e PNRR, ai sensi dell'allegato I -bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. come qui di seguito.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 181 del 30 luglio 2021). (G.U. Serie Generale n. 192 del 12-08-2021 - Suppl. Ordinario n. 31).

4

Art. 18. Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis 1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. **Le opere, gli impianti e le infrastrutture** necessari alla realizzazione dei **progetti strategici** per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, **e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.**»;

Art. 18 – bis Intesa delle Regioni

1. Per le opere previste dall'allegato I -bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire all'autorità competente il rilascio del provvedimento finale.

* * * *

RICHIESTA DI PRESA D'ATTO

PREVALENZA DELLE NORMATIVE SUBENTRATE

Con **Sentenza del TAR Lazio n.09265/2016**, sulla stessa linea tutte le altre sentenze, si rigettava il ricorso amministrativo proposto dal Comune di Ostuni circa le valutazioni positive espresse in sede di V.I.A. dal MATTM e dalla Regione Puglia a favore delle società Petroleum Geo, Northern Petroleum Uk Lmt, Service Asian Pacific Pte Ltd, circa diverse ispezioni per la ricerca di idrocarburi.

Nella narrazione il MATTM rilevava:

- il richiamo alle sentenze del T.A.R. Puglia risulta ormai inconferente, essendo quest'ultime intervenute prima della qualificazione legislativa delle attività in esame, **come di interesse strategico**, con la conseguenza, da un lato, **che l'interesse alla tutela ambientale andava ormai contemperato con l'interesse nazionale all'approvvigionamento energetico**; dall'altro, che **l'opzione zero** (ossia l'abbandono delle attività di ricerca idrocarburi) **era stata a priori esclusa dai piani di sviluppo economico della nazione**.
- che alcun rilievo assumeva nella fattispecie il dettato dell'art. 26 del D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali) tenuto conto che le ricerche petrolifere, considerate le modalità tecniche di esecuzione, **non interferivano con alcun bene culturale**;
- che alcuna mutazione aveva subito l'elaborato progettuale **essendo mutato unicamente il quadro prescrittivo**, maggiormente dettagliato quanto agli adempimenti cautelativi imposti.

5

Rileva il TAR Lazio:

- che alcun difetto di motivazione è riscontrabile con riferimento al decreto impugnato sotto il profilo dell'omessa valutazione della c.d. "**opzione zero**" nonché della mancata analisi dei **costi-benefici** della complessiva operazione atteso, viceversa, che alcun margine valutativo residuava sul punto in capo alle amministrazioni resistenti **tenuto conto che nella fattispecie tale specifico contemperamento era già stato positivamente risolto a monte dallo stesso legislatore** (che, come è noto, costituisce l'organo massimamente rappresentativo sul piano democratico nonché degli interessi pubblici) **attraverso la previsione dell'art. 38, comma 1, del D. L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modifiche dalla L. n. 164 dell'11 novembre 2014**, secondo cui le attività di prospezione e di ricerca di idrocarburi rivestono non solo "**carattere di interesse strategico**" ma costituiscono altresì "**opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili**".
- infondato risulta altresì il terzo motivo di gravame – involgente, in sintesi, **la violazione del principio di precauzione in materia ambientale** – tenuto conto, in primo luogo, che dalla lettura dei decreti di compatibilità e degli atti ad esso presupposti emerge la ricorrenza, nella fattispecie, di un'attenta valutazione ex ante dei potenziali rischi da parte della Commissione Tecnica.
- Senza tacere, inoltre, come già in precedenza esposto, che i decreti impugnati hanno altresì imposto un continuo monitoraggio ex post (c.d. compatibilità procedimentalizzata) dell'attività di prospezione durante tutta la sua evoluzione **nonché l'adozione di misure volte a minimizzare, in omaggio proprio a quest'ultimo principio, l'impatto ambientale**.
- Alla stessa stregua, infine, il sesto ed ultimo motivo di impugnazione (involgente la violazione dei principi statuiti nelle più volte citate sentenze del T.A.R. Puglia), considerato che **le fattispecie in esame, come già anticipato, risultano profondamente differenti** rispetto a quelle già esaminate

dal giudice amministrativo pugliese trattandosi di decreti di compatibilità ambientale scaturiti all'esito di nuovi procedimenti amministrativi, aventi **contenuto e presupposti profondamente differenti** (in quanto, paradossalmente, emanati tenendo anche conto dei principi di diritto stabiliti proprio nelle citate decisioni giurisdizionali in punto, ad esempio, di valutazione degli effetti cumulativi).

→ Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sez. II Bis), definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi nn. 11104/2015, 11105/2015, 11106/2015, 11108/2015, 11110/2015, come in epigrafe proposti, **li rigetta perché infondati e condanna il Comune di Ostuni**.

Il **Consiglio di Stato** sul ricorso numero di registro generale 2352 del 2017, proposto dal Comune di Ostuni contro il MATTM e la Regione Puglia, per la riforma della predetta Sentenza del TAR Lazio – Roma, Sezione II Bis n. 9265/2016, deposita la **Sentenza n.5191/2018** con la quale si afferma: in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, **lo respinge**.

* * * *

RICHIESTA DI PRESA D'ATTO

APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA'

6

Conformemente al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, si chiede di porre il vincolo nei futuri titoli autorizzativi relativamente al "**sedime**" dell'area dell'Impianto Agrivoltaico, al "**sedime**" delle opere di connessione e delle opere annesse, e alle loro **aree-contermini**, al fine di consentire la costruzione e la messa in esercizio dell'impianto Agrivoltaico.

In sede di A.U. verranno meglio dettagliatamente illustrate le aree di rispetto con il **Piano Particellare di Esproprio**.

* * * *

RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

1) Il **Punto 1** della Nota chiede che "*venga pubblicata la Relazione di Valutazione Archeologica, sul sito web del MATTM-MiSE*".

Si riscontra che la Relazione Archeologica non ha registrato la presenza di **aree sottoposte a tutela, anche in itinere, aree-contermini**, corrispondenti alle aree di progetto, e lo stesso dicasi lo studio effettuato sui portali web del MiBACT e del MiSE.

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

Riferisce l'archeologa che le attività di indagine in sede progettuale sono tutte attività di VERIFICA PREVENTIVA (**nel senso di Prevenire il RISCHIO ARCHEOLOGICO**) ed avviene in assenza di scavi, come richiesto dal MiC nelle varie circolari.

Prima e durante i lavori di costruzione verrà nominato il Sorvegliante, rinvenuto dagli albi delle Soprintendenze, al fine di tutelare eventuali ritrovamenti. Solo in quest'ultima situazione si potrà dirsi che le ulteriori indagini hanno avuto un carattere definitivo.

Si riscontra che in questa sede si tratta solo di indagini preventive che sono complete, verificando pazientemente i contenuti della **Relazione VIARCH** che alleghiamo con altre tavole grafiche.

Si comunica che la Relazione VIARCH non venne consegnata al MiSE-MATTM per il fatto che si è ritenuto che quest'ultimo spettabile ufficio non fosse il destinatario, e che il portale web del MATTM sia cosa differente dal portale web del MiBACT ora Ministero della Cultura.

- 2) Il Punto 2 della Nota chiede di precisare *se il progetto tratta la materia del Fotovoltaico o dell'Agrovoltaico*.

Si riscontra che il progetto tratta sicuramente la materia Agrivoltaica o Agrovoltaica, dir si voglia.

Nelle trattazioni, in alcuni passaggi, si utilizza certamente il termine Fotovoltaico al netto della sua installazione, al netto del progetto nella sua completezza agricola, durante la sola descrizione tecnica di componenti puramente tecnologici ed elettrici. Il connubio tra le due attività determina l'Agrovoltaico, in condizioni specifiche e scientificamente verificabili.

Z

- 3) Il Punto 3 della Nota chiede di *presentare la Relazione Paesaggistica*, cosa che si allega.

- 4) Il Punto 4 della Nota chiede di *“predisporre fotosimulazioni di progetto, considerando sia l'impianto che le relative opere annesse...omissis”*.

Si evidenzia che tutto il tracciato di connessione **è interrato**, le Opere di Connessione sono state compiutamente descritte nelle tavole grafiche dalla **“6_08_1_Tracciato”** alla **“6_08_16_TracciatoToc”** prodotte in atti.

Le altre raffigurazioni saranno parte della *Relazione Paesaggistica*.

- 5) Il Punto 5 della Nota chiede di elaborare *“mappe di intervisibilità dell'area di progetto...omissis... dai quali risulta visibile l'impianto e le relative opere annesse”*.

Si evidenzia che tutto il tracciato di connessione **è interrato**, le Opere di Connessione sono state compiutamente descritte nelle tavole grafiche dalla **“6_08_1_Tracciato”** alla **“6_08_16_TracciatoToc”** prodotte in atti.

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

Le altre raffigurazioni saranno parte della Relazione Paesaggistica.

Altresì, la D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012, relativamente al tracciato di connessione, alla pagina 8 – art. 2 afferma che in sede di valutazioni di impatto paesaggistico “possono ritenersi esclusi gli elettrodotti in cavo se interrato.... le cabine di sezionamento MT, quelle di consegna MT e quelle di trasformazione MT/BT con impatti limitati o limitabili localmente”.

- 6) Il Punto 6 della Nota riconduce l'attenzione al PPTR nel momento in cui gli immobili rintracciati nell'Analisi Ricettori (**R_05_STO**) risultano appartenenti all'UCP “testimonianza della stratificazione insediativa”.

Si riscontra che il P.P.T.R. all'art.29 definisce gli obiettivi e i progetti attuati nell'ambito della propria **tutela d'impatto visivo**, e questi sono: *La Rete Ecologica regionale; Il Patto città-campagna; Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce; La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri; I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.*

L'approfondimento richiesto potrebbe ricondursi al solo **Patto città-campagna**, per questo si sono istituiti i Buffer di rispetto per gli immobili, indistintamente e aprioristicamente, esistenti sul territorio regionale. La **Tavola 4.4.2 del PPTR**, le **Linee Guida 4.4.3** (patto città-campagna) e le **Linee Guida 4.4.6** (manufatti rurali), sono documenti che escludono altre restrizioni di tutela sugli stessi.

In sede di P.P.T.R. si è delimitato sia il “**sedime dei beni**” che la propria “**area Buffer**” (contermini) alle quali non è più possibile aggiungere altra area contermini, dopo la disamina e la perimetrazione effettuata a seguito di indagini e di studi approfonditi da parte degli uffici pubblici.

8

Il **D.L. 16 luglio 2020 n.76** (c.d. D.L. Semplificazioni) conv. Legge n.120/2020 si pone l'obiettivo di rilanciare le attività economiche del Paese attraverso un'attività di sburocratizzazione. L'art.12 in modifica della Legge 7 agosto 1990, n.241, comma 1, lettera 2-b, si legge: “all'articolo 3-bis, le parole «incentivano l'uso della telematica» sono sostituite dalle seguenti: «**agiscono mediante strumenti informatici e telematici**»; altresì, al comma 2, lettera 3-e, «qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono **conseguenza delle osservazioni**».

Il nostro progetto con la **Tavola grafica di progetto denominata “Analisi Interferenze P.P.T.R.” (2_01_PPTR-Interferenze)** richiamata dal MiC sarebbe già esauriente, si aggiunga il restante lavoro di esposizione e gli Shape-File consegnati che tengono in debita considerazione le “testimonianze della stratificazione insediativa” con l'individuazione dei Buffer (di colore Blu).

A questi documenti aggiungiamo, in allegato, le nuove: **TAV_dettaglio_MiC_01** e poi la **TAV_dettaglio_MiC_02**

- 7) Il Punto 7 e 8 della Nota riconduce ad uno studio effettuato dalla scrivente società circa la verifica dell'estensione del “**DOMINIO**” ai sensi della D.D. n. 162/2014 e della D.G.R. n.2122/2012.

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

Si chiede di stralciare tale documento (Relazione Previsionale Impatti Cumulativi: R_06_STO) se non viene riprodotto nella sua interezza, con i punti essenziali per la sua giusta trattazione, consentendone una conclusione più equilibrata e soprattutto aggiornata alla data odierna.

In riscontro, pensiamo, che “il titolo” dei documenti regionali richiamati ha sì un’idea di tutela culturale (paesaggistica) ma in realtà nasconde valutazioni e aspetti di altra natura.

Ed è infatti pur vero che il P.P.T.R. (piano paesaggistico territoriale regionale) aggiornato in molte riprese, per ultimo col D.G.R. 1801/2021, non ha potuto trarne beneficio nelle Linee Guida, e in queste di Dominio non se ne parla, neppure nelle NTA.

Ci chiediamo dunque il motivo onde meglio delinearne la richiesta di integrazioni del MiC sul tema.

Semmai, la stessa Relazione Previsionale sugli Impatti Cumulativi, composta da ben 102 pagine, ha dimostrato (nel caso in cui non si capisse) che proprio le attività agricole tradizionali sono la principale causa di inquinamento ambientale e territoriale, da un lato, e paesaggistico dall’altro (in presenza di aridi e vuoti scenari territoriali, e della desertificazione prodotta), non il progetto.

Precisiamo che la D.G.R. n.2122/2012 dalla quale scaturisce la D.D. n. 162/2014 si fondano sulla materia dedotta o deducibile rinveniente da una Sentenza del TAR Puglia del 2011 e dal D.M. 24/2010, che noi abbiamo aggiornato alle recenti normative e sentenze, specie quelle del Consiglio di Stato, attinenti la materia del “**principio di precauzione**” erroneamente travisato dalla Regione Puglia come base degli stessi “**impatti cumulativi**”.

Tanto premesso, precisiamo ad integrazione quanto segue.

Nell’eventualità di aver generato un equivoco, vista la moltitudine degli argomenti e della documentazione, e delle particolarità, si considera la possibilità di un nostro errore di interpretazione che ora rettifichiamo e che precisiamo come segue, dopo aver svolto le indagini del caso.

La normativa regionale, comunque contestata nello svolgimento della Relazione sugli Impatti Cumulativi, delinea la formazione del Dominio relativamente alla presenza di impianti **già autorizzati**, come vedremo, e chiediamo la rettifica dell’equivoco.

L’approfondimento di oggi induce quindi a precisare la nostra espressione, riportata da ABAP, modificandola da “**impianti in itinere**” ad “**impianti esistenti**” per le seguenti motivazioni.

Riportandoci alle **Linee Guida ARPA Puglia 2013**, quelle necessarie alla definizione del Dominio, è chiaro che il criterio di definizione sia quello di riferirci ai dati “**SIT**”, quindi a rilevazioni esistenti e riportate dalla cartografia ufficiale della Regione Puglia. A meno di non voler ipotizzare che tutti i progetti, anche teorici, sono rilevabili dal canale web SIT, oltre a quelli effettivamente entrati in esercizio, riproduciamo la formula ufficiale che determina la rettifica della documentazione progettuale:

LINEE GUIDA TERRITORIALI – IMPIANTI FOTOVOLTAICI

CRITERIO 1

- **Indice di Pressione Cumulativa (IPC):**

$$\text{IPC} = 100 \times S_{IT} / \text{AVA}$$

dove:

$S_{IT} = \Sigma$ (Superfici Impianti Fotovoltaici come da D.G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012 - fonte SIT Puglia ed altre fonti disponibili) in m²;

AVA = Area di Valutazione Ambientale (AVA) nell'intorno dell'impianto al netto delle aree non idonee (da R.R. 24 del 2010 - fonte SIT Puglia) in m²;

si calcola tenendo conto:

- S_i = Superficie dell'impianto preso in valutazione in m²;
- Si ricava il raggio del cerchio avente area pari alla superficie dell'impianto in valutazione
 $R = (S_i/\pi)^{1/2}$;
- Per la valutazione dell'Area di Valutazione Ambientale (AVA) si ritiene di considerare la superficie di un cerchio (calcolata a partire dal baricentro dell'impianto fotovoltaico in oggetto), il cui raggio è pari a 6 volte R, ossia:

$$R_{AVA} = 6 R$$

da cui

$$\text{AVA} = \pi R_{AVA}^2 - \text{aree non idonee}$$

L'AVA è certo essere solo determinata dal SIT Puglia e non da altro.

Il calcolo dell'AVA è basato rispetto al Baricentro dell'impianto fotovoltaico.

Nell'eventualità che la Regione Puglia voglia considerare anche progetti non entrati in esercizio, cosa inverosimile, allora il SIT Regionale (da noi fedelmente utilizzato come strumento web e base di calcolo, ai sensi del *D.L. 16 luglio 2020 n.76, art.12, comma 1, lettera 2-b, che istituisce l'articolo 3-bis*) dovrebbe essere periodicamente aggiornato.

Ancora e nel dettaglio esponiamo altre argomentazioni.

I progetti **ID_VIP 4583, 7373, 7407, 7454, 7521** richiamati dal Ministero della Cultura assieme al nostro progetto dovrebbero rientrare a comporre il nuovo Dominio, a dire del MiC, e ciò costituisce un evidente errore da ambo le parti.

Utilizziamo la frase "errore da ambo le parti" poiché ***l'autorità pubblica non deve avere il piacere di cavalcare errori involontari, ma ha il dovere di perseguire contenuti e finalità di Legge, nell'ottica di una leale collaborazione tra enti pubblici e privati, ci scusi il MiC se rileviamo cose di non poco conto che la dicono tutta.***

Ora, volendo procedere per assurdo, chiediamo di sapere secondo quale calcolo di perimetrazione territoriale sono stati individuati questi altri cinque progetti rispetto al nostro ? Quale distanza complessiva

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

è stata considerata e per quale motivo ? A quante migliaia e migliaia di ettari di suolo dovrebbe corrispondere questo nuovo Dominio paesaggistico imposto ex-Legge ? a dire del MiC.

La Relazione Paesaggistica deve verificare gli impatti per un raggio di 3 KM oppure per un raggio di 8/10 KM o più ? Se parliamo di tutela ex-Legge allora riconduciamo la verifica alla **Relazione Paesaggistica**, se invece attingiamo da altre fonti con approcci metodologici teorici che si sono dimostrati compromessi, allora dovremo considerare impianti distanti decine di chilometri: delle due possibilità solo una ha diritto alla tutela ex-Legge, quella dei 3 KM o quella di considerare un territorio immenso ?

Noi contestiamo ed abbiamo contestato nella Relazione sugli Impatti Cumulativi l'obbligo dei 3 KM e non possiamo che escludere una nuova visione addirittura allargata verso l'irraggiungibile.

Verificato che il privato non ha avuto tutele dall'ente pubblico, proseguiamo nel ragionamento.

Consideriamo che oggi sono pendenti circa **800 progetti Agrivoltaici**, e che se dovessimo dare credito a queste fantasie allora si dovrebbe affermare che: i progetti *ID_VIP 4583, 7373, 7407, 7454, 7521* **sono a loro volta parte del Dominio di altri gruppi di progetti, e così via**, chiamandoci alla proprietà transitiva (che è scienza), fino ad aver una catena di "relazioni territorialmente significative" avente come risultato un effetto DOMINO (e non Dominio), che coinvolge parte degli 800 progetti, cosa anche teoricamente non praticabile.

E ciò dovrebbe bastare.

*Ci chiediamo, i progetti ID_VIP 4583, 7373, 7407, 7454, 7521 proposti dal Ministero della Cultura sono stati individuati in quale modo scientifico ? A quale distanza dal nostro **baricentro** ? Quale criterio ne prescrive la regolamentazione ? Rientrano in una valutazione paesaggistica per quale concetto o criterio ex-Legge ?*

Al momento non ci è dato sapere e non siamo stati messi nella situazione di poter ottenere un risultato migliore. Aggiungiamo altre riflessioni: se questi avessero delle criticità e delle emergenze di tutela di gran lunga superiori al nostro progetto, da lasciar presupporre un esito sfavorevole, ma che inizialmente hanno però compromesso il progetto nonostante sia meritevole di accoglimento ?

Non per ultimo, ricordiamo che parte della documentazione progettuale è verosimilmente **SECRETATA**, le altre informazioni sono rese inaccessibili, quelle afferenti il dibattito. Per la nostra stessa documentazione abbiamo dichiarato "riservata" ed accessibile solo agli uffici e non anche al pubblico.

Considerare il Dominio come un calderone senza fornirne le "motivazioni qualificanti" è da noi oggi considerato un esercizio fuori dalla tutela di legge.

Le recenti normative nazionali delimitano certamente la DISCREZIONALITA' degli Enti pubblici, quindi capiamo le varie "prese d'atto" scritte nella Nota del Ministero della Cultura, ed ora chiediamo gentilmente e parimenti di "prendere atto delle rettifiche intervenute durante l'ottemperanza delle integrazioni svolte seguendo i parametri di Legge, non tutti condivisi dal Proponente.

Se non fosse così, vorremmo ottenere la copia completa di tali progetti senza secretazione, oltre alle integrazioni, ai riscontri, agli esiti, per comprendere la loro qualificazione, per esempio vorremmo avere testimonianza dell'**ordine cronologico di arrivo al protocollo generale**, lo stato dell'arte, gli eventuali ricorsi amministrativi, l'eventuale **ABBANDONO** di ogni attività pubblica o privata, ecc, tutto ciò al solo scopo di non doverli considerare *sic-et-simpliciter*, nell'idea di poter partecipare attivamente nell'ottica di una proficua e leale collaborazione tra l'amministrazione pubblica ed il privato ai sensi dell'**art.1, comma 2-bis, Legge 241/1990**.

L'ordine di arrivo al protocollo generale, eventualmente, è condizione indispensabile di comparazione, poiché il nostro impianto 7374 sembrerebbe essere stato depositato prima degli impianti 7454, 7407, 7521, e non esclude anche prima del 7373 (poiché alle ore 7,55 del giorno 02.08.21 eravamo gli unici ad essere presenti).

Certamente, il progetto con codice ID_VIP 4583 appare datato, magari di dubbia affidabilità, ma giacente presso gli archivi pubblici: di questo chiediamo di sapere **se è stato espresso il parere di competenza entro 6 mesi, se è stato oggetto di integrazioni e quali, se le integrazioni sono state fornite o meno, se nei successivi 6 mesi è stato comunicato il parere, il diniego o vige ancora il silenzio, se è stato dichiarato decaduto, oppure se continua ad essere in giacenza.**

Il fatto che, nonostante le nostre contestazioni, non ci siamo mai sottratti al confronto costruttivo e proficuo sui temi contestati, ciò non equivale a dire che tali temi sono stati da noi accolti, recepiti, o condivisi, leggendo le 102 pagine della Relazione sugli Impatti Cumulativi, tra l'altro **Previsionale**.

Riteniamo dunque di non poter verificare il nuovo Dominio proposto dal Ministero della Cultura senza una verifica organica e completa del tema afferente i progetti ID_VIP 4583, 7521, 7454, 7373 e 7407 che portino a qualificare gli stessi rispetto il nostro progetto.

Si rammenta che le informazioni e la documentazione nella disponibilità dell'Amministrazione sono parte fondamentale del **proprio onere**, al fine di neutralizzare la disuguaglianza di posizione fra Amministrazione pubblica e il privato cittadino.

Ai sensi dell'art. 13.3 del DM 10-9-2010: *Nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le soprintendenze informano l'amministrazione procedente circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dal punto 14.6, di convocare alla conferenza di servizi le soprintendenze nel caso previsto dal punto 14.9, lett. e) : **Si dichiara che la comunicazione di cui all'art. 13.3 sia stata da noi resa.***

12

Ai sensi dell'art. 14.9, lettera d, del DM 10-9-2010: *Nei casi in cui, a seguito della comunicazione di cui al punto 13.3, **la Soprintendenza verifichi** che l'impianto ricade in aree interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.*

Ai sensi dell'art. 14.12 del DM 10-9-2010 nonché ai sensi del DL 77/2021: *Nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente può presentare **modifiche** alla soluzione per la connessione individuate dal gestore di rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione, con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni già effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle predette modifiche.*

Ai sensi dell'art. 14.15 del DM 10-9-2010: *Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali **misure di compensazione** a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle presenti linee guida.*

Ai sensi dell'art. 16.5 del DM 10-9-2010: *Eventuali misure di compensazione per i Comuni potranno essere eventualmente individuate secondo le modalità e sulla base dei criteri di cui al punto 14.15 e all'Allegato 2, **in riferimento agli impatti negativi non mitigabili** anche in attuazione dei criteri di cui al punto 16.1 e dell'Allegato 4.*

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con due sentenze gemelle n. 2242 e n.2243 del 28 marzo 2022: *Interviene nuovamente sul rapporto fra (tutela dei) beni paesaggistici e (tutela del bene) ambiente, con riferimento alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il CdS pone il principio per cui il potere del MiC di proporre opposizione ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 1 della legge n. 241/1990 sussiste (e può essere esercitato) nei soli casi nei quali le aree interessate dagli interventi **siano effettivamente impegnate da vincoli** di carattere paesaggistico o culturale. Il Giudice amministrativo ribadisce la necessità*

di una **ponderazione** fra i concorrenti interessi, tutti costituzionalmente tutelati, di salvaguardia, rispettivamente, dei valori paesaggistici, del bene ambiente e della libertà di iniziativa economica. **Rileva anche l'interesse della collettività a beneficiare di un tipo di energia la cui produzione è promossa in ragione del perseguimento – oggi più che mai – di obiettivi di “pubblica rilevanza”.**

→ Si conclude ribadendo che il nostro progetto con corrisponde ad aree tutelate ex-Legge, anche in itinere e/o ad aree-contermini.

8) **Il Punto 8** della Nota “prende atto” della nostra affermazione, circa altri progetti in itinere che possano incidere sul DOMINIO.

Si chiede di stralciare tale documento (Relazione Previsionale Impatti Cumulativi: R_06_STO) se non riprodotto nella sua interezza, con i punti essenziali per la sua giusta trattazione, consentendone una conclusione più equilibrata e soprattutto aggiornata alla data odierna.

Circa la Tutela ex-Legge ribadiamo l’Art. 2 del D.Lgs. 42/2004 col quale si definisce “**il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici**” entrambi poi elencati.

L’odierno approfondimento determina la rettifica della nostra espressione da “**impianti in itinere**” ad “**impianti esistenti sulla base della consultazione del sito web denominato S.I.T. della Regione Puglia**”.

In sede di A.U. la Relazione previsionali sugli Impatti Cumulativi non verrà depositata o sarà modificata.

La nostra affermazione, indipendentemente dall’errore, deve essere sicuramente contestualizzata e non, ancora una volta, generalizzata **sic-et-simpliciter**.

Il Dominio di cui trattasi è sintesi del documento denominato “**Linee Guida per l’installazione di impianti fotovoltaici**” redatto da ARPA Puglia, aggiornato all’anno 2013, dove emerge alla pagina 28 (**art.5.3**) il richiamo alla D.G.R. n.2122/2012 ed altro:

5.3 Criteri per la valutazione degli impatti cumulativi

Gli impatti cumulativi producono effetti che accelerano il processo di saturazione della c.d. ricettività ambientale di un territorio.

I criteri di valutazione per analisi degli impatti cumulativi per il concorso di più impianti in uno stesso ambito territoriale, come da D.G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012 per gli impianti (i) in esercizio, (ii) per i quali è stata già rilasciata l’autorizzazione unica, ovvero si è conclusa una delle procedure abilitative semplificate previste dalla normativa vigente, (iii) per i quali i procedimenti detti siano ancora in corso, sono stati adottati da ARPA Puglia nell’espressione delle proprie valutazioni tecniche, richieste dalla Regione Puglia e rese a norma dell’art.14 della L. 241/1990 e s.m.i., si fondano nel rispetto del **Principio di Precauzione**.

A tal proposito si riporta la sentenza TAR Puglia – Lecce sezione prima – 14 Luglio 2011 n. 1341, in cui richiamando la necessità di adottare il principio di precauzione si afferma che “*anche la semplice possibilità di un’alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un’attività, sfuggendo, per l’effetto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della P.A. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è l’integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell’area possono implicare l’eventualità, non dimostrabili in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi*”.

Peraltro, con riferimento alla nozione di ambiente cfr. Sentenza Cons. Stato sez. IV, 24 gennaio 2013 n. 468.

Per cui, fermo restando ogni altra valutazione di competenza, in relazione alla presenza di impatti cumulativi di impianti fotovoltaici, si riporta quanto di seguito:

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

ABAP avrebbe dovuto evidenziare preliminarmente che il Proponente eccipe il fatto che il Principio di Precauzione, sul quale si fonda la verifica sugli impatti cumulativi, si basa sulla Sentenza del TAR Puglia, Lecce, n.1341/2011, come richiamato all'art. 5.3, e poi sul DM 10/09/2010, sentenza che dice tutt'altro.

Sul punto proponiamo dalla nostra Relazione alcuni richiami.

Nei testi normativi regionali si legge più volte che le premesse sono state il **DM 10/09/2010**, Allegato 3 (par. 17) lettera e), ed il D.Lgs. n. 28/2011, appresso riportato:

....all'art. 4 co. 3 prevede altresì che "Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte Quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene l'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni...

Ora, a noi viene in mente che lo stesso DM 10/09/2010 è utilizzato dal **GSE SPA** per l'erogazione degli incentivi pubblici ai medesimi impianti FER, **PREVIA VERIFICA degli IMPATTI CUMULATIVI**, ma in chiave molto differente, come vedremo, rispetto alla Regione Puglia.

Nella realtà per **cumulabilità** si intende la progettazione e la costruzione di più impianti FER riconducibili al medesimo soggetto giuridico ed economico, o facente parte dello stesso gruppo decisionale, per i quali si è messo in atto, volutamente, un sistema fraudolento di **FRAZIONAMENTO** di una potenza inizialmente maggiore, comparata alle proprie disponibilità economiche, mediante alcuni progetti minori, al sol fine di voler **eludere la legge** evitando l'applicazione di procedure autorizzative più lunghe, difficili, e restrittive, ed infine ottenendo anche incentivi e contributi pubblici con un più facile e maggiore profitto.

14

Nella realtà la stessa **Sentenza TAR Puglia, Lecce n.1341/2011** introdotta da ARPA Puglia, vuole essenzialmente evitare lo SPACCHETTAMENTO di un progetto riconducibile allo stesso soggetto giuridico ed economico, e non altro.

In prima battuta il TAR Lecce sul ricorso n.186/2010 promosso dal Comune di Ostuni, il Comune di Fasano, il Comune di Monopoli, si pronunciava con esito in parte favorevole, esito poi ribaltato in altre sedi.

La ditta, proponendo un altro ricorso per il medesimo tipo di progetto, otteneva dal **TAR Lazio – Sez. II-bis, con Sentenza 06295/2016** sul ricorso 11104/2015 la pronuncia favorevole di rigetto delle dimostrate del Comune di Ostuni, adducendo le motivazioni del MATTM ove si legge: *Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi nn.11104/2015, 11105/2015, 11106/2015, 11108/2015, 11110/2015, come in epigrafe proposti, li rigetta perché infondati.*

Con l'appello n.201702352 che determina il provvedimento **n.01240/2018 il Consiglio di Stato** condanna il Comune di Ostuni ove si legge: *Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello promosso dal Comune di Ostuni, come in epigrafe proposto, lo respinge.*

Con la Sentenza del **Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655**: il "principio di precauzione" deve essere temperato con il "principio di proporzionalità" perché spesso **un divieto totale, così come un intervento di contrasto radicale, non costituisce una risposta proporzionale al rischio potenziale**. Secondo il Consiglio di Stato, il principio di precauzione deve essere applicato seguendo **il criterio di proporzionalità, il quale richiede "attività congrue rispetto al livello di protezione"** ed esclude che vada sempre perseguito il "rischio zero", poiché per seguire sempre il rischio zero, infatti, il risultato sarebbe sproporzionato ed improduttivo.

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

Ripartiamo ancora dalla Sentenza TAR Puglia, Lecce, n.1341/2011, che ne ha forgiato lo studio sugli impatti cumulativi da cui nasce il DOMINIO.

La ditta Northern Petroleum Uk Lmt otteneva alcune autorizzazioni per progetti di idrocarburi, tra queste le prime venivano sanzionate dal TAR Puglia, mentre le altre, avevano esito favorevole sia al MATTM che in sede di controversie legale.

La richiamata Sentenza n.1341/2011 verte su argomenti oggettivamente lontani dai nostri, ed è afferente alla **RICERCA di IDROCARBURI** lungo il litorale di Bari e di Lecce ed altri.

A dire del Comune di Ostuni, vi è anche un secondo aspetto del ricorso: il progetto di idrocarburi, frazionato in diverse aree e in 5 lotti, è riconducibile ad un unico soggetto responsabile, ad un unico grande progetto di ricerca, e la sua frammentazione costituisce un alleggerimento delle responsabilità e degli iter amministrativi; una sorta di elusione della Legge, da qui l'introduzione del concetto di **CUMULABILITA'** adoperato in modo del tutto diverso rispetto al concetto utilizzato dalla Regione Puglia o ARPA.

Tutto questo, per ciò che ci compete, crediamo non sia affatto attinente con le dinamiche del Fotovoltaico, specie se altre Sentenze risultano dello stesso avviso.

Introduce il TAR Puglia Lecce:

Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato in favore di una valutazione di impatto ambientale unitaria, affermando che "La procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per "tronchi" o "lotti"; necessitando la valutazione ambientale di una visione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente suddivisa in frazioni eseguite in assenza della valutazione, perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo. (Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849).

15

Continua il TAR Puglia Lecce:

***Nel caso di specie**, del resto, la necessità di uno studio relativo agli **impatti cumulativi** derivanti dall'impiego del metodo di prospezione geofisica denominato "air gun" si coglie non appena si consideri non solo la particolarità del metodo di prospezione geofisica, ma anche le **conseguenze sulla fauna marina**. Invero, occorre evidenziare che il sistema denominato "air gun" consiste nella **esplosione di un quantitativo di aria a velocità notevolissima** la quale, in caso di presenza di giacimenti restituisce a bordo di una nave sentinella un'onda rivelatrice della presenza dei medesimi.*

Ora, compiendo una disamina dei profili più tecnici dell'operazione, si deve osservare che, sebbene sia stato prospettato l'utilizzo di una sola nave destinata a registrare le onde d'urto che segnalano la presenza di giacimenti di idrocarburi, è evidente che il posizionamento della nave medesima in aree successive costringe le specie sottomarine che hanno subito l'impatto della esplosione di aria, a un innaturale mutamento di HABITAT proprio al fine di porsi alla ricerca di siti protetti.

Né può mancarsi di evidenziare che, malgrado la previsione, nel contesto del decreto ministeriale impugnato, di una serie di accorgimenti che riguardano la specifica esecuzione delle prospezioni petrolifere, l'impatto ambientale del quale si discute appare davvero imponente.

Detto impatto si manifesta, come la difesa del Comune ha ben documentato, nei riguardi di alcune specie di mammiferi marini che, per la loro particolarità e esiguità numerica, vanno preservate da ogni possibile aggressione.

***Sotto tale riguardo**, il Collegio deve richiamare il **Principio di PRECAUZIONE** che costituisce regola fondante dell'azione ambientale, in uno ai criteri ulteriori descritti dall'art 3 ter del D.Lgs 152/2006.*

*Dal principio di precauzione deriva l'esigenza di un'azione ambientale consapevole e capace di svolgere un ruolo teso alla salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva, anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità **di un effetto devastante per l'ambiente ad una determinata causa umana.***

*Questo vuol dire che, **se allo stato attuale delle conoscenze,** appare sussistere anche una probabilità minima di collegare il cd fenomeno dello **spiaggiamento dei cetacei** lungo le nostre coste al disorientamento provocato da fortissime esplosioni percepibili dai medesimi mammiferi durante le indagini geosismiche (condotte in vista della ricerca di idrocarburi), la ricerca deve seguire metodiche meno invasive a tutela dell'ambiente...*

A nostro avviso, la Sentenza (1341/2011) non ha nulla da condividere col nostro progetto, se non quando si utilizzano solo alcuni termini emotivi, solo i titoli senza i contenuti, oppure si stralciano i contenuti con brevi citazioni, restituendo un'idea decontestualizzata e differente da ciò che si voleva perseguire.

Il nostro progetto ha dimostrato:

- che il rischio da impatto acustico è nullo oltre un raggio di 25 metri,
- che il rischio da impatto acustico è tollerabile nella misura di 53 dB (A) durante le ore diurne e nei momenti di picco
- che il rischio da impatto acustico è nullo nelle ore pomeridiane e notturne
- che il rischio da campi elettromagnetici è tollerabile oltre un raggio di 25 metri, in presenza di A.T.
- che il rischio da campi elettromagnetici è tollerabile anche in presenza di ricettori protetti fino alla durata di 4 ore giornaliere, ricettori posti entro 250 metri di distanza dalla fonte
- che il rischio da campi elettromagnetici è oltre i 250 metri
- che il nostro progetto di Agrivoltaico, così come è stato pensato, è compatibile con l'ambiente
- che il nostro progetto di Agrivoltaico, così come è stato pensato, è compatibile con il paesaggio
- che il nostro progetto di Agrivoltaico, così come è stato pensato, è compatibile con il territorio
- che il nostro progetto di Agrivoltaico, così come è stato pensato, è compatibile con una nuova produzione agricola dettagliatamente illustrata
- che il nostro progetto di Agrivoltaico prevede opere di mitigazione
- che il nostro progetto di Agrivoltaico è propenso a corrispondere opere di compensazione ambientale, anche di natura economica

16

In realtà, il TAR Puglia richiama a sua volta la **Sentenza T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 20 aprile 2010, n. 986**, della quale riportiamo il motivo del contendere: *....si contestano le misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 91/43/CEE, e la deliberazione della giunta provinciale di Arezzo n. 137 del 6 marzo 2006, recante approvazione del documento "aree vocate alla realizzazione di impianti eolici nella provincia di Arezzo"....*

Ci chiediamo che cosa abba di simile il nostro progetto con le aree tutelate ex-Legge come quelle di Rete Natura 2000 o le **"Aree Non Idonee"**.

Crediamo pur vero che, se il fotovoltaico è paragonato ad una minaccia, un rischio, poiché si dispone di dati scientifici certi in tal senso, allora ci chiediamo **per quale motivo esistono impianti fotovoltaici sui tetti delle scuole o degli edifici pubblici,** ove il GSE SPA (il cui proprietario è proprio il MiSE) ha finanziato interventi di questo tipo senza limitazioni di sorta, incentivando tetti fotovoltaici a pochi centimetri dagli alunni ?

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

Reputiamo quindi che l'impianto in progetto è tollerabile con le eventuali prescrizioni del caso, e si inserisce in un luogo sicuro e soprattutto disabitato.

Il primo Tracker fotovoltaico è posto ad oltre 25 metri dal ciglio della strada pubblica locale, ed ogni impatto può ritenersi contenuto, ab-origine ed a priori, nei limiti di tollerabilità della Legge.

A tal proposito richiamiamo la **Sentenza del TAR Lazio n.09265/2016** che rigetta il ricorso amministrativo proposto dal Comune di Ostuni circa le valutazioni positive espresse in sede di V.I.A. dal MATTM e dalla **Regione Puglia** a favore delle società Petroleum Geo, Northern Petroleum Uk Lmt, Service Asian Pacific Pte Ltd, circa diverse ispezioni per la ricerca di idrocarburi.

Nella narrazione del MATTM emerge che:

- il richiamo alle sentenze del T.A.R. Puglia risultava ormai inconferente, essendo quest'ultime intervenute prima della qualificazione legislativa delle attività in esame, **come di interesse strategico**, con la conseguenza, da un lato, **che l'interesse alla tutela ambientale andava ormai contemperato con l'interesse nazionale all'approvvigionamento energetico**; dall'altro, che **l'opzione zero** (ossia l'abbandono delle attività di ricerca idrocarburi) **era stata a priori esclusa dai piani di sviluppo economico della nazione.**
- che alcun rilievo assumeva nella fattispecie il dettato dell'art. 26 del D.L.gs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali) tenuto conto che le ricerche petrolifere, considerate le modalità tecniche di esecuzione, **non interferivano con alcun bene culturale**;
- che alcuna mutazione aveva subito l'elaborato progettuale presentato **essendo mutato unicamente il quadro prescrittivo**, maggiormente dettagliato quanto agli adempimenti cautelativi imposti.

17

Rileva il TAR Lazio:

- infondato risulta altresì il terzo motivo di gravame – involgente, in sintesi, **la violazione del principio di precauzione in materia ambientale** – tenuto conto, in primo luogo, che dalla lettura dei decreti di compatibilità e degli atti ad esso presupposti emerge la ricorrenza, nella fattispecie, di un'attenta valutazione ex ante dei potenziali rischi da parte della Commissione Tecnica.
- senza tacere, inoltre, come già in precedenza esposto, che i decreti impugnati hanno altresì imposto un continuo monitoraggio ex post (c.d. compatibilità procedimentalizzata) dell'attività di prospezione durante tutta la sua evoluzione **nonché l'adozione di misure volte a minimizzare, in omaggio proprio a quest'ultimo principio, l'impatto ambientale.**
- alla stessa stregua, infine, il sesto ed ultimo motivo di impugnazione (involgente la violazione dei principi statuiti nelle più volte citate sentenze del T.A.R. Puglia), considerato che **le fattispecie in esame, come già anticipato, risultano profondamente differenti** rispetto a quelle già esaminate dal giudice amministrativo pugliese trattandosi di decreti di compatibilità ambientale scaturiti all'esito di nuovi procedimenti amministrativi, aventi **contenuto e presupposti profondamente differenti** (in quanto, paradossalmente, emanati tenendo anche conto dei principi di diritto stabiliti proprio nelle citate decisioni giurisdizionali in punto, ad esempio, di valutazione degli effetti cumulativi).

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sez. II Bis), definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi nn. 11104/2015, 11105/2015, 11106/2015, 11108/2015, 11110/2015, come in epigrafe proposti, **li rigetta perché infondati.**

Il **Consiglio di Stato** sul ricorso numero di registro generale 2352 del 2017, proposto dal Comune di Ostuni contro il MATTM e la Regione Puglia, per la riforma della predetta Sentenza del TAR Lazio – Roma, Sezione II

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

Bis n. 9265/2016, depositata il 09.8.2016: in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, **lo respinge**.

Il **TAR PUGLIA, Lecce, con la Sentenza n° 248 dell'11 febbraio 2022** ha accolto il ricorso della società "Hepv18" (partecipata da Heliopolis, Energie e Museum, con sede in Trentino Alto Adige), contro la Regione Puglia che si era opposta alla realizzazione di un impianto agrivoltaico nelle campagne a cavallo tra le Province di Lecce e di Brindisi.

L'impianto era ritenuto in contrasto col Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) i cui atti sconsigliano espressamente la realizzazione di impianti da rinnovabili in aree agricole rientranti **in contesti paesaggistici caratterizzati**.

Secondo i giudici del TAR gli impianti agrivoltaici non hanno lo stesso impatto di un qualsiasi impianto fotovoltaico a terra perché la loro installazione viene fatta proprio per evitare impedimenti alla produzione agricola e quindi ha ritenuto illegittima l'opposizione della regione Puglia all'impianto agrivoltaico.

La sentenza del TAR Lecce del 2022 ha sottolineato inoltre che il Piano paesaggistico territoriale regionale si occupa dei soli impianti fotovoltaici, ma non anche di quelli agrivoltaici, definiti di nuova generazione e successivi allo stesso PPTR.

Siamo dell'idea che solo in sede di Autorizzazione Unica (A.U.) Regionale, con la partecipazione anche di altri Enti Pubblici si possa compiutamente affrontare il tema anche alla luce delle Sentenze richiamate e delle Normative Nazionali Subentrate, e non prima.

Il progetto è stato consegnato completo in ogni parte, per diligenza, confidando nella leale collaborazione tra Enti pubblici e privati, **sulle competenze pubbliche volte a non utilizzare errori grossolani ma a rimediare a tali errori**, semmai.

La valutazione del Dominio degli Impatti Cumulativi Regionali non ha nulla a che fare con la sede odierna.

Qualora si debba ritenere indispensabile la verifica preliminare del Dominio degli Impatti Cumulativi Regionali nonostante la rettifica del caso, riteniamo parimenti che lo stesso avvenga per tutti gli altri 800 progetti in itinere al V.A. e al Ministero della Cultura.

Infine rileviamo che Il Ministero della Cultura sembrerebbe non aver considerato le Opere di Mitigazione e di Regimazione, ove ARPA Puglia afferma (Linee Guida pag. 25) che **"se le misure di mitigazione sono adeguate per contenere/eliminare un potenziale impatto, il livello di significatività può conseguentemente diminuire (Griffiths et al., 1999)"**.

Ora, considerando il notevole sforzo progettuale che la scrivente ditta ha effettuato, la **"diminuzione"** come conseguenza delle Opere di Mitigazione impone una **"riduzione della valutazione degli impatti, e dunque una riduzione dello stesso Dominio"**: ora, chiediamo di sapere, il calcolo della diminuzione degli impatti con quale formula algebrica è stata rappresentata ?

La scrivente ditta ha chiesto alla P.A. di ricevere anche ulteriori prescrizioni per Mitigazioni e/o di Compensazioni Ambientali e Paesaggistici, qualora si intercettino effetti negativi non mitigabili, a norma di Legge.

Si conclude ribadendo che il nostro progetto con corrisponde ad aree tutelate ex-Legge, anche in itinere e/o ad aree-contermini.

- 9) Punto 9 della Nota circa la valutazione delle aree "non idonee" del P.P.T.R. della Regione Puglia rispetto ai cavidotti e alle opere annesse all'impianto.

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

Il Ministero della Cultura avrà notato un accurato approfondimento della S.I.A. per ciò che attiene l'impianto Agrivoltaico, ma non ha verificato tutto il restante corredo del progetto, le altre informazioni rispetto anche ai cavidotti ed alle opere annesse all'impianto, che sono presenti in atti.

In realtà la scelta della S.I.A. non è del tutto immotivata.

E' noto che, in precedenza, i temi rispetto ai cavidotti e alle opere annesse all'impianto erano gestiti secondo la disciplina delle Opere di Pubblica Utilità a norma dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001, e dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., e che dunque queste confluiscono nel bilanciamento tra interessi pubblici ed aspettative private, al pari però dell'interesse pubblico.

Da qui una maggiore attenzione verso l'area del Fotovoltaico da parte del tecnico redattore della S.I.A.

La D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012, relativamente al tracciato di connessione alla pagina 8 – art. 2 – afferma che in sede di valutazioni di impatto paesaggistico “*possono ritenersi esclusi gli elettrodotti in cavo se interrato... le cabine di sezionamento MT, quelle di consegna MT e quelle di trasformazione MT/BT con impatti limitati o limitabili localmente*”.

Si rileva invece che il progetto è completo di ogni rappresentazione cartografica e grafica. Circa il tema delle “aree non idonee rispetto ai cavidotti e alle opere annesse all'impianto” rimandiamo alla verifica della tavola grafica “**2_01_InserimentoPPTR**” (aree non idonee di cui al Regolamento 24/2010 e ss.mm.ii.), con ogni altro aspetto tecnico illustrato dalla tavola progettuale “**6_08_1_Tracciato**” alla tavola grafica “**6_11_OpereCondivisione**”.

A queste si aggiungano i nuovi documenti grafici in allegato:

- Tavola di dettaglio MiC_01
- Tavola di dettaglio MiC_02
- ShapeFile VIARCH
- VIARCH tav 01
- VIARCH tav 02
- VIARCH tav 03
- VIARCH tav 04
- VIARCH tav 05
- VIARCH tav UR

Nell'elaborato “**2_01_InserimentoPPTR**” consegnata al MiSE (MATTM) e al MiBACT (Ministero della Cultura) vi sono le informazioni sulle “**aree non idonee**” rispetto sia all'area di Agrivoltaico che ai cavidotti e alle opere annesse all'impianto.

La tavola “**6_09_1_InquadramentoSottostazione**” è un ulteriore approfondimento assieme alla tavola grafica di progetto “**6_11_OpereCondivisione**”.

La legenda qui in basso evidenzia il tutto, ovviamente su larga scala, visto che non si tratta di aree di pochi metri, volendo studiare il Territorio nella sua vastità e complessità, inserendo contemporaneamente il progetto con tutto ciò che è annesso, nel medesimo documento, senza tralasciare nulla.

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

Nella tavola “2_01_InserimentoPPTR” emerge che la linea continua di colore Rosso corrisponde al tracciato MT, questo si conclude con le opere di connessione MT che vengono individuate dalle loro aree, mentre la Stazione Utenza (SSE) è di colore Blu:



20

10) Il Punto 10 della Nota chiede di voler chiarire “.....l'estensione catastale complessiva del terreno su cui è installato l'impianto è di circa 91 ettari, mentre l'area occupata dagli inseguitori (area captante) risulta pari a circa 3651,3 mq.....” di cui all'elaborato R_06_STO, Relazione Tecnica Previsionale Impatti Cumulativi pag. 37; si chiede di voler chiarire l'effettiva estensione sia dell'area destinata alla coltivazione agricola che di quella relativa all'impianto occupato dai pannelli, considerando gli stessi in posizione orizzontale rispetto alla linea di suolo, ove la predetta richiesta nasce anche dalla necessità di riscontrare quanto affermato nel SIA in riferimento alla effettiva occupazione del suolo in quanto riportaomissis.... “..... omissis... potremmo facilmente affermare che **neppure 1/3** dell'intera superficie è stata occupata dal campo fotovoltaico, lasciando immutato il suolo, lasciando il terreno libero da qualunque tipo di manufatto, sia quest'ultimo fisso che amovibile...” di cui alla **pagina 113 del SIA**.

Si riscontra subito che non vi è alcuna incongruenza tra il voler quantificare precisamente la superficie in **3651,3 mq**, con la seconda affermazione “**neppure 1/3** dell'intera superficie è stata occupata....omissis”. Si ritiene che l'una affermazione non esclude l'altra, e viceversa, seppur oggetto di approfondimenti.

E' noto che le due relazioni tecniche vengono redatte da due tecnici, dove il primo tecnico effettua un calcolo matematico preciso, il secondo, in linea col principio dell'Agrivoltaico, quantifica un limite teorico personale di accettabilità, di tolleranza, del limite massimo di occupazione del suolo agricolo da parte del Fotovoltaico, che consentirebbe, nel limite massimo, all'agricoltura di poter continuare nel medesimo sito, e di essere remunerativa. Il tecnico della SIA effettua una sorta di bilanciamento tra la redditività necessaria all'agricoltura con la redditività necessaria al fotovoltaico, il cui connubio diventa appunto Agrivoltaico.

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

Rientra nella dinamiche dei ragionamenti il fatto di aver anche ora adoperato la parola “Fotovoltaico” che, appunto, deve essere un concetto contestualizzato alla sola parte di un progetto più ampio.

Il tecnico della SIA è come se affermasse che fino al limite di occupazione “al suolo” del 33% della proprietà, il progetto fotovoltaico è tollerabile col progetto agricolo, se si parla di Agrivoltaico.

Si riscontrano gli altri aspetti.

Alla pagina 38 del **documento R_06_STO** si riportano, e si confermano i seguenti dati:

- Superficie catastale della proprietà: 919375 mq
- Superficie di progetto interna alla recinzione: 812189 mq
- Superficie totale occupata “al suolo” dai pali del tracker: 3478
- Superficie totale occupata “al suolo” dalle cabine inverter: 362,4 mq
- Superficie totale occupata “al suolo” dalle cabine di sezione: 240,0 mq
- Superficie totale occupata “al suolo” da vani tecnici e locali O&M (solo edifici): 911 mq
- Superficie totale area di pertinenza O&M: 911 mq
- Superficie totale occupata da strade di progetto: 39078 mq + 900 mq = 3,9978 ettari (in realtà 4,5880 ettari al netto di un errore di calcolo)
- Superficie disponibile per attività agricola: 766308,6 mq

21

Avendo inteso che alcune informazioni tecniche non sono state sviscerate in sede di S.I.A., in questa sede richiamiamo altri aspetti normativi, nell’idea di proporre, in futuro, anche una modifica tecnologica.

Il D.L. 77/2021 ha modificato l’**articolo 5** del Decreto Legislativo, 3 marzo 2011, n. 28, con particolare riferimento alla disciplina per gli interventi di repowering, identificando gli interventi da poter definire come “non sostanziali” e per i quali è sufficiente, ai fini autorizzativi, presentare una semplice Comunicazione al Comune.

Sono definibili come “**interventi non sostanziali**”:

- gli interventi su impianti fotovoltaici e idroelettrici che, anche se modificano la soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento;
- gli interventi su parchi eolici che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un’altezza massima (cioè l’altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale) non superiore all’altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell’aerogeneratore già esistente.

Si segnala, tuttavia, che la non sostanzialità di un intervento, ai sensi del Decreto, non esclude le eventuali procedure di Screening e VIA (laddove applicabili alla luce delle caratteristiche del progetto). Quanto previsto dal Decreto dovrebbe coordinarsi con quanto recentemente previsto all’interno del comma 6-bis dell’art. 4 del D. Lgs. 28/2011, ai sensi del quale “...nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia

da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto..”.

Il coordinamento con tale previsione normativa permette di affermare che le soglie di riferimento, almeno in relazione alla capacità dell'impianto, per l'attivazione delle procedure di Screening e VIA dovrebbero essere solo quelle relative alle modifiche apportate.

Richiamiamo la lettura della **Sentenza del TAR Lazio n.09265/2016** circa il concetto di **“norme subentrate, e interesse strategico nazionale”** la quale rigetta il ricorso amministrativo proposto dal Comune di Ostuni, confermato in sede di **Consiglio di Stato** sul ricorso numero di registro generale 2352 del 2017, proposto sempre dal Comune di Ostuni contro il MISE e la Regione Puglia, per la riforma della predetta Sentenza del TAR Lazio – Roma, Sezione II Bis n. 9265/2016, depositata il 09/8/2016, che vede la conferma del rigetto del ricorso amministrativo proposto dal Comune di Ostuni.

Si contesta infine l'interpretazione ABAP Puglia che non solo non recepisce le dinamiche e la specificità dell'Agrivoltaico, ma che ignora l'ultimissima **Sentenza n°248 dell'11 febbraio 2022 del TAR PUGLIA, Lecce**.

A tali contenuti si ispira il nostro progetto.

Si premette anche che il concetto di **“area captante”** non è stata mai adoperato da noi, al contrario è stata formulata sempre la seguente espressione di **“occupazione reale al suolo”**.

Dei due concetti solo uno è quello possibile, che risulta coerente con ogni nostra Relazione.

Per ciò che ci riguarda:

- se l'impianto è di tipo tradizionale, con moduli e strutture poggiate a terra, allora è esclusa a-priori l'attività agricola e la superficie fotovoltaica non può che *sommariamente* corrispondere al medesimo terreno.
- se è prevista l'attività agricola, e si chiede anche la menzione nel titolo autorizzativo, allora si esclude il concetto di **“area captante”** che viene sostituito dal concetto di **“superficie realmente occupata al suolo”**.

Motivi per i quali il concetto di **“area captante”** non risulta essere mai stato pronunciato o scritto in alcun elaborato.

Circa il calcolo dell'occupazione al suolo per i Tracker (domanda del MiC) rispondiamo quanto segue.

Ogni Tracker è dotato di tre pali metallici, ogni palo ha una superficie di circa 0,2 mq, **“si prevede”** un numero di 4057 Tracker il cui totale porta a 12171 pali, con il risultato finale di **3478 mq** arrotondato in eccesso. In ossequio al DL 77/2021 circa il concetto di **“variante non sostanziale”** anche in corso di iter, si ritiene consono il concetto **“si prevede”** poichè perfettamente in linea con le possibilità.

11) Punto 11 della Nota *circa gli accorgimenti progettuali necessari finalizzati alla tutela delle emergenze dovute alla presenza di Masserie e dei Tratturi presenti in zona.*

Si riscontra che le presenze storiche di zona sono state oggetto di accurata analisi, utili sono le tavole grafiche di progetto come **“5_01_Contenimenti”** con la quale si traccia la presenza delle Opere di Mitigazione (e non solo) consistenti in alberature ad alto fusto, di tipo autoctono.

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

Da questa elaborazione si deduce che tutti i profili prospicienti le strade pubbliche, ed il profilo interno rivolto verso la vicina Masseria Contessa Mameli, sono presidiati da tali alberature. Gli alberi sono stati posti esternamente alla recinzione perimetrale.

L'elaborato grafico denominato "5_04_Regimazione" anch'esso presente a corredo del progetto, raffigura la mitigazione progettata con le due file di alberature esterne, oltre a rappresentare il sistema di regimazione delle eventuali acque meteoriche in eccesso.

Ma ancora.

Ci si è resi conto del sistema naturale esistente, dell'Habitat e del contesto territoriale, come punto di partenza progettuale, come valore aggiunto al progetto, non ritrovabile in altri siti.

La scelta dei terreni non è avvenuta in modo occasionale, fortuito, ma è stata una scelta mirata e calibrata.

I terreni di progetto corrispondono all'unica zona libera in zona, ad un'area agricola da sempre destinata alla coltivazione dei CEREALI (cfr. **Fascicolo AGEA** in atti), a differenza del circondario.

Altri terreni sono altrettanto liberi da alberature, ma sono da tempo destinati a colture di pregio, e ciò emerge sia dalla presenza degli impianti di irrigazione "**a goccia**" (che equivale anche ad ipotizzare finanziamenti pubblici di settore), e sono quei terreni sul lato opposto della Masseria Mameli, sul lato opposto della Strada Statale, e quindi non confinanti.

I terreni di progetto rappresentano una perfetta eccezione in un contesto che vede la presenza diffusa di alberi di ulivo, di vigneti, oltre a colture di pregio che rimandiamo su altri terreni, non i nostri.

L'elaborato grafico denominato "5_02_MitigazioneEsistente" riproduce scrupolosamente lo Stato dei Luoghi, dal quale si legge che tutti i terreni circostanti l'area di progetto sono occupati da alberature o piante.

23

Dunque, quale miglior Mitigazione di quella Naturale, alla quale si è aggiunta la Mitigazione di Progetto.

La legenda della tavola "5_02_MitigazioneEsistente" delinea con il colore Verde Scuro gli uliveti esistenti, col colore Verde Chiaro le altre colture diverse dai cereali, col Marrone le colture arboree.

Ma non finisce qui.

Gli elaborati grafici "4_01_2_Ingressi" ed "4_01_3_Ingressi" evidenziamo che la recinzione è di colore verde, e nella Relazione Tecnica Generale si precisa che le Cabine sono di colore marrone chiaro, indicando di questi anche i codici RAL per i colori, ripresi nella Relazione Paesaggistica.

Utile è la visione dell'elaborato "4_01_4_Recinzione" che consente di perfezionare la mitigazione anche favorendo il passaggio degli animali, è infatti sopraelevata di +27 cm rispetto al piano di campagna.

Per ultimo sul tema, sia la Relazione Previsionale sugli Impatti Cumulativi che la Relazione Tecnica Generale più volte chiedono che anche la Pubblica Amministrazione si esprima con altre Opere di Mitigazione da aggiungere.

- 12) Il Punto 12 della Nota con il quale si rileva: *che la S.I.A. ha descritto che una parte della proprietà (circa 5 ettari) era precedentemente adibita a l Vivaio (Franceschinelli) del quale vi sono i resti sia della recinzione perimetrale, che delle piante invendute, che un edificio esistente e prospiciente la S.P. 88 di cui trattasi. Infatti, la destinazione d'uso del terreno che ospita il Vivaio è per attività produttive. Su tale terreno sorge, in quota parte, il nostro*

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

progetto fotovoltaico, mentre la restante parte del Vivaio è sottoposta a segnalazione di vincolo di interesse storico per la presenza di un manufatto segnalato.

Capiamo l'importanza di tale affermazione se non viene contestualizzata.

Si riscontra che in origine l'Azienda Agricola Franceschinelli svolgeva, su una parte limitata del terreno rispetto alla proprietà di circa 73 ettari, anche attività di Vivaio oggi dismessa per motivi economici, pur mantenendo l'attività agricola tradizionale (cereali) con scarsi profitti.

Il manufatto segnalato in sede S.I.A. corrisponde alla già nota Masseria Contessa Mameli e di questa i resti sono riferibili ad un unico immobile che ha le sembianze di un **capannone agricolo** in disuso.

Originariamente la Masseria doveva avere un altro valore di storicità, durante la sua integrità, e per tale motivo che è stata fatta coincidere dal P.P.T.R. con i beni quale "testimonianza della stratificazione insediativa". Di tale immobile il P.P.T.R. ha rappresentato sia il "**sedime**" che la propria "**area Buffer**" (contermini).

Il nostro progetto con la **Tavola grafica 2.1 denominata "Analisi Interferenze P.P.T.R."** tiene in debita considerazione tutte le "testimonianze della stratificazione insediativa" con l'individuazione dei Buffer, si aggiungano ora **le altre tavole grafiche integrative.**

Precisando che il progetto sarà realizzato al di fuori sia del sedime che dell'area di rispetto, anzi non confina con queste per il fatto che è ulteriormente distanziato per la presenza di una strada privata in terreno battuto e di aree di manovra esistenti.

In corrispondenza di tali zone si sono previste le sopradette Opere di Mitigazione di Progetto.

24

Nella nuova raffigurazione grafica (**Tavola di dettaglio MiC_01 - Tavola di dettaglio MiC_02 ed altre**) intendiamo consegnare un dettaglio di maggiore scala, ingrandendo le eventuali interazioni tra l'area di progetto e l'area UCP di cui trattasi.

Segnaliamo altre attenzioni progettuali.

In prima battuta l'esistente strada privata non è stata oggetto di modifica lasciandola nella sua conformazione originale, lo stesso dicasi per la sua prosecuzione, per le aree escluse dal progetto, per l'area della ex Masseria e per l'area del ex Vivaio.

L'accessibilità è stata dunque garantita ai luoghi, immutata, segnalando che la Masseria non è prospiciente alla via pubblica ma interna e posta a circa 500 metri dalla S.P. 88.

Dovendo meglio precisare la presenza del Vivaio rispetto alla Masseria riscontriamo quanto segue.

In tempi più recenti il Vivaio corrispondeva anche alla stessa Masseria.

Il Vivaio veniva esercitato contestualmente su queste due aree distinte, seppur facenti parte della medesima proprietà Franceschinelli.

La prima zona più ampia di circa 5 ettari, sempre di proprietà Franceschinelli, corrispondente in parte alla Masseria ed in parte al Buffer e ad altri terreni, è stata oggetto di rinuncia progettuale e resta nella piena disponibilità del sig. Elio Franceschinelli.

La seconda zona, piccola, di forma triangola, è posta in modo prospiciente alla S.P. 88, vede la presenza di un secondo immobile moderno, come meglio si vedrà in foto.

Si producono le seguenti informazioni e fotografie.

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)
Vico Teatro 33 – 71121 Foggia
Cod. fiscale/P. Iva 04317840710
REA: FG-318155

Zona 1: Rilievo Fotografico Masseria C. Mameli (zona interna ex Vivaio) = IMMOBILE TUTELATO



25



E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)
Vico Teatro 33 – 71121 Foggia
Cod. fiscale/P. Iva 04317840710
REA: FG-318155



E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)
Vico Teatro 33 - 71121 Foggia
Cod. fiscale/P. Iva 04317840710
REA: FG-318155



E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155



28

Zona 2: Rilievo Fotografico (zona esterna ex Vivaio) = IMMOBILE DA DEMOLIRE



E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)
Vico Teatro 33 – 71121 Foggia
Cod. fiscale/P. Iva 04317840710
REA: FG-318155



E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

Altri Ricettori di Zona (R_05_STO):

Qui di seguito i rilievi fotografici dei ricettori (stratificazione UCP) dal Blocco 1 al Blocco 25 posti sulla Tavola Grafica e nella Relazione Analisi Ricettori (R_05_STO), con numerazione progressiva.

Si precisa che in sette circostanze non è stato possibile fotografare l'immobile poiché l'ingresso avveniva su strada privata, su terreno privato, e non da luogo pubblico, motivo per il quale non si è potuto violare i luoghi interclusi: ad ogni modo si rileva che questi corrispondono a piccoli immobili, diroccati, quasi sempre unità collabenti.

Precisiamo che il MiC ha ordinato il rilievo fotografico di "luoghi privati di altrui proprietà" e che tale pratica potrebbe essere in violazione della legge sulla Privacy, reato previsto dall'articolo 615 bis del codice penale.

Il sig. Elio Franceschinelli ha invece autorizzato espressamente la divulgazione dei propri dati, dei dati della proprietà, e del rilievo fotografico, e spera che si possano ottenere i fondi per recuperare la propria masseria diroccata (Blocco 6).

BLOCCO 1



E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)
Vico Teatro 33 – 71121 Foggia
Cod. fiscale/P. Iva 04317840710
REA: FG-318155

BLOCCO 2



BLOCCO 3



E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)
Vico Teatro 33 – 71121 Foggia
Cod. fiscale/P. Iva 04317840710
REA: FG-318155

BLOCCO 4



32

BLOCCO 5



E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)
Vico Teatro 33 – 71121 Foggia
Cod. fiscale/P. Iva 04317840710
REA: FG-318155

BLOCCO 6



BLOCCO 7



E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)
Vico Teatro 33 – 71121 Foggia
Cod. fiscale/P. Iva 04317840710
REA: FG-318155

BLOCCO 8



34

BLOCCO 9



E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)
Vico Teatro 33 – 71121 Foggia
Cod. fiscale/P. Iva 04317840710
REA: FG-318155

BLOCCO 10



35

BLOCCO 11



E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)
Vico Teatro 33 – 71121 Foggia
Cod. fiscale/P. Iva 04317840710
REA: FG-318155

BLOCCO 14



36

BLOCCO 15



E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)
Vico Teatro 33 – 71121 Foggia
Cod. fiscale/P. Iva 04317840710
REA: FG-318155

BLOCCO 16



37

BLOCCO 19



BLOCCO 24



38

13) Il Punto 13 della Nota *prende atto di quanto riportato negli elaborati di progetto in merito alla demolizione di alcuni fabbricati (codice 3_03_Layout_Demolizioni), si chiede di voler fornire maggiori dettagli dei fabbricati con riferimenti e fotografie.*

Si riscontra che le aree interessate dalle demolizioni sono aree non vincolate ed aree non contermini.

Le demolizioni riguardano n. 1 corpo di fabbrica, n. 1 recinzione, entrambi facenti parte di quella parte del Vivaio posto sulla S.P. 88, mentre per il resto delle demolizioni si tratta di pali in legno e di n. 1 vasca di raccolta dell'acqua meteorica.

Come illustrato nella Relazione Tecnica Generale, l'attività agricola è garantita dalla moltitudine di pozzi privati, dell'Azienda Franceschinelli, posti sui terreni, dotati di energia elettrica grazie alla presenza di n. 2 contatori utenza in B.T.. Il primo erogatore elettrico è posto alla fine della strada privata narrata, all'interno di un box enel, rispetto all'Area Nord dell'Agrivoltaico, il secondo è posto baricentricamente rispetto alla più piccola area Sud, quella sita sul lato opposto rispetto alla S.P. 88.

Come riassunto sia nella **Relazione Tecnica Generale** (in atti) che nella **Relazione sulla Gestione delle Terre e Rocce da Scavo (R_10_STO)** le fabbriche da demolire sono le seguenti.

Non registriamo altro tipo di presenza sul terreno come, a titolo di esempio, i tracciati di acquedotti o fognature, di gasdotti, condotte di bonifica, e non riscontriamo altre particolari interferenze dovute a servitù private o alla presenza di manufatti di terzi, ad eccezione di:

- Due contatori Enel per l'erogazione del servizio di fornitura energetica, posti in campo, per l'alimentazione elettrica dei motori di pompaggio dell'acqua dai pozzi e della vasca di raccolta delle

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

acque meteoriche

- I contatori sono posti baricentricamente nell'area Nord e nell'area Sud, accessibili dalle due strade interpoderali private dell'Azienda Franceschinelli, non verranno rimossi per poter consentire la prosecuzione dell'approvvigionamento idrico e garantire la nuova attività agricola

Passiamo dunque a classificare le interferenze in campo con due tipologie, la prima è quella che conserva i manufatti esistenti poiché utili e riutilizzabili, la seconda vede la demolizione delle interferenze poiché in disuso e non utilizzabili allo scopo di progetto.

E' noto che sul terreno vi sono tracce e resti di quella che nel passato era l'attività prevalente dell'Azienda Franceschinelli, cioè il Vivaio.

L'attività commerciale è testimoniata, come detto, anche dalla destinazione urbanistica di una parte limitata del terreno. La cessazione fiscale del Vivaio è già avvenuta da tempo pur mantenendo la restante attività agricola.

Il progetto di Agrivoltaico vuole dare nuovo vigore anche all'agricoltura, partendo dal riordino degli impianti idrici obsoleti e fatiscenti. A tal proposito i vasconi di raccolta dell'acqua meteorica in abbandono verranno demoliti mentre tutti i pozzi verranno ripristinati e consolidati, utilizzando i due contatori elettrici.

Vi sono **diciotto corpi di fabbrica esistenti**, posti sul terreno, trattasi di 3 vasconi in disuso, di 1 vascone già parzialmente demolito, di 1 fabbricato ad uso abitativo (categoria catastale A/4) a servizio del Vivaio, di 3 fabbricati collabenti, di 1 tettoia, e di 9 pali Enel in legno dismessi.

Le interferenze presenti sul fondo e oggetto di futura demolizione sono:

- vascone ricadente nella Part. 62 del Foglio 12, dimensioni circa 4300 m²
- vascone ricadente nella Part. 89 del Foglio 12, dimensioni circa 3600 m²
- vascone ricadente nella Part. 79 del Foglio 13, dimensioni circa 130 m²
- vascone, in parte demolito, ricadente nella Part. 514 del Foglio 12, dimensioni circa 190 m²
- tettoia ricadente nella Part. 514 del Foglio 12, dimensioni circa 35 m²
- fabbricato ad uso abitativo a servizio del Vivaio, ricadente nella Part. 514 del Foglio 12, dimensioni circa 100 m²
- fabbricati collabenti ricadente nella Part. 62 del Foglio 12, dimensioni circa 70 m² e circa 20 m², per una superficie complessiva di circa 90 m²
- fabbricato collabente ricadente nella Part. 25 del Foglio 12, dimensioni circa 72 m²

Inoltre, si segnala anche la presenza di **due Serre** ricadente nella Part. 514 del Foglio 12, per una superficie di circa **740 m²**, già demolite e quasi del tutto rimosse dal proprietario del terreno, esistenti ormai solo sulla documentazione storica.

Le interferenze "in campo" sono riportate nelle tavole grafiche denominate:

- Layout_CTR_3_01
- Layout_Ortofoto_3_02
- Layout_Demolizioni_3_03

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)
Vico Teatro 33 – 71121 Foggia
Cod. fiscale/P. Iva 04317840710
REA: FG-318155

Qui di seguito il report delle demolizioni.



40

Vascone in disuso per motivi economici.



E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155



41

Vasconi in disuso per motivi economici.



E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)
Vico Teatro 33 - 71121 Foggia
Cod. fiscale/P. Iva 04317840710
REA: FG-318155



42



E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)
Vico Teatro 33 – 71121 Foggia
Cod. fiscale/P. Iva 04317840710
REA: FG-318155



43

Pali ex Enel



14) Il Punto 14 della Nota con il quale si prende atto della nuova attività agricola in campo indicata dal Proponente negli elaborati progettuali (a titolo esemplificativo, elaborato con codice 5_03_Agrivoltaico), e si chiede di voler trasmettere un apposito piano colturale indicando a chi verranno affidate le attività agricole e in cosa consistono secondo una adeguata programmazione indicandone la durata.

Sin riscontra che la materia della nuova attività agricola è stata ampiamente dibattuta nel documento **Relazione Tecnica Generale** consegnata al **Ministero della Cultura**.

Se volessimo riassumere quali sono i dati, senza dimostrare la ratio della scelta, poiché già ampiamente documentata in atti, abbiamo i seguenti dati del futuro “**Piano Colturale**”

L’articolo 1.11 della medesima Relazione Tecnica Generale (pag.15) introduce anche il **Monitoraggio Agricolo**, prescrizione richiesta dalla ditta nel titolo A.U. che dovrà essere sarà delineata in base all’art. 11 del Decreto Legge 1 marzo 2022 n.17 conosciuto come **Decreto Energia**, col quale, al comma 1-quinquies, dopo le parole: « realizzazione di sistemi di monitoraggio » sono inserite le seguenti: «da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Il piano colturale avrà una durata di 30 anni dalla data di messa in esercizio della parte fotovoltaica, intervallata da controlli e verifiche annuali, comunque periodiche, affidate sia all’Agronomo che al Laboratorio specializzato.

L’Azienda Agricola del sig. Elio Franceschinelli si è resa disponibile a gestire le future attività di produzione agricola, avendone un interesse diretto assieme al figlio Francesco Franceschinelli e alla moglie sig.ra Carla Rinaldi, come già indicato nella Relazione Tecnica Generale.

44

Dalla pagina 28 in poi della Relazione Tecnica Generale si prendono le seguenti informazioni.

Il progetto agricolo è testimoniato graficamente dalle seguenti tavole:

→ Agrivoltaico_5_03

→ Tracker_4_01

→ Tracker_4_02

→ Tracker_4_03

Per i motivi scientifici indicati nella Relazione Tecnica Generale il nostro progetto prevede la produzione di “**insalate baby-leaf**” quali insalatina verde o rossa, valeriana, rucola, radicchietto, e ciò è garantito proprio per la presenza dell’ombra e del maggior grado di umidità scaturiti dalla presenza dei moduli fotovoltaici sospesi.

Il nostro progetto è quello di costruire un impianto con precise caratteristiche tecniche, e di produrre, non su larga scala, non in modo intensivo, colture agricole pregiate quali le insalate e cioè “**piante a basso fusto ed a foglia larga**”, come detto.

Trattasi di un nuovo concetto di impianto fotovoltaico che si incontra con la volontà di mantenere viva la tradizione agricola, ma con l’inserimento di colture che normalmente non avrebbero una buona resa sotto la calura e l’irraggiamento diretto del sole.

Esistono molteplici studi riportati nella Relazione Tecnica Generale che hanno dimostrato come l’ombra proiettata sul terreno, in modo irregolare (dovuta alle continue rotazioni delle piastre) determina un

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

miglioramento delle condizioni ambientali e la sostituzione delle colture di tipo INTENSIVO con colture di tipo PREGIATO, grazie proprio alla presenza delle strutture fotovoltaiche TRACKER.

Un esempio per tutti potrebbe essere rappresentato dalle SERRE FOTOVOLTAICHE: queste hanno un tetto coperto da moduli fotovoltaici dove al di sotto crescono pomodori, fiori e verdura, e rappresentano sicuramente un'ambiente con un maggiore **grado di umidità**.


L'impianto fotovoltaico in progetto sposa la stessa filosofia delle SERRE, con qualche differenza, atte a **garantire il passaggio dalla produzione di grano alla produzione di ortaggi**.



Il clima già arido viene anche segnato dall'avanzare del fenomeno di **Desertificazione**, clima che non può che trarre giovamento dall'ombra delle piastre fotovoltaiche.

Le conseguenze della desertificazione sono molto gravi e spesso irreversibili: l'impoverimento dei suoli e la perdita di fertilità, la salinizzazione (cioè l'accumulo nel suolo di sali solubili che compromettono la qualità fisica e biologica), l'aumento dei fenomeni erosivi e degli smottamenti, la contaminazione dei terreni e le manifestazioni climatiche estreme.

La rotazione delle piastre fotovoltaiche, le distanze di progetto, l'altezza dei moduli e l'ampio spazio sottostante lasciato libero ed accessibile, renderebbero possibile l'attività agricola.

Il documento denominato **PROGRAMMA D'AZIONE PER LA LOTTA ALLA SICITÀ E ALLA DESERTIFICAZIONE, INDICAZIONE DELLE AREE VULNERABILI IN PUGLIA**, redatto dalla Regione Puglia, mette in luce parametri medio-elevati diffusi di desertificazione nella Regione Puglia come meglio illustrato qui di seguito:





E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

In tema di **SICUREZZA AMBIENTALE** a tale situazione tragica registrata dall'Ente competente in materia non si è ancora posto rimedio, anzi, non si sono ancora ipotizzate e organizzate soluzioni che possano alleviare la situazione disperata.

Al contrario, tra i tanti studi scientifici richiamati nella Relazione Tecnica Generale di Progetto e molte ipotesi di risoluzione ci sono alcuni esempi interessanti.

L'ARPA della Regione Puglia nel documento denominato "**uso delle risorse in agricoltura**" individua la consistenza della **SAU** (superficie agricola utilizzata) in 1.280.000 ettari di terreno, mentre a **SAT** (superficie agricola totale aziendale) in 1.395.655 ettari, quindi, a colpo d'occhio risulta chiaro che ben **115.000** ettari di terreno agricolo sono inutilizzati rispetto alle potenzialità delle stesse aziende agricole. Se volessimo banalizzare potremmo affermare che nella Regione Puglia le energie rinnovabili **hanno un credito di ben 115.000 ettari di terreno.**

Si badi bene, tutta l'estensione della Regione Puglia è di **1.935.800** ettari di terreno sul quale vi sono le città, le attività, le zone collinari e le zone agricole (rilevazioni dell'anno 2011).

Risulta evidente che la SAU (superficie agricola coltivata) rappresenti solo il **66,17%** dell'intera estensione regionale, e ciò sulla base dei dati **ISTAT** forniti per l'anno 2011, situazione genericamente non ancora mutata se non per alcuni fattori, a dire del documento: "*...la diminuzione della SAU nell'ultimo ventennio è attribuibile sia alla modernizzazione delle tecniche colturali (riduzione delle colture tradizionali estensive a favore di coltivazioni intensive a maggior reddito), sia alle politiche agricole comunitarie che hanno puntato ad una riduzione dei quantitativi delle produzioni agricole a favore della qualità e che hanno modificato i meccanismi del sostegno finanziario all'attività agricola, slegandolo dalla superficie effettivamente coltivata...*".

47

Con enorme stupore scopriamo che di quasi due milioni (**1.935.800**) di ettari di terreno, di questo circa **1.395.655** è di proprietà di aziende agricole, da tutta questa disponibilità si registra una lieve occupazione di terreni per impianti energetici (FER) **con appena 1480 ettari**, e cioè le FER hanno occupato, nella sola Regione Puglia, solo lo **0,01%** di terreno, che equivale a dire poco o molto.

Spesso si assiste anche ad una scelta operata dagli agricoltori di "**lasciare in campo**" i prodotti agricoli che non abbiano ricevuto il giusto prezzo di mercato.

Evidenziamo che le integrazioni agricole comunitarie (**titoli PAC**) sono finanziamenti pubblici ormai cessati, presenti dall'anno 1992, a meno di alcuni rinvii che verranno a scemare, a discapito delle colture non di qualità, come quelle presenti sul terreno interessato dal progetto.

Il nostro Agrivoltaico consente ai suoli interessati dall'impianto di scegliere se restare inutilizzati, quindi "**a riposo**" per un periodo dell'anno, ed essere convertiti ad un'agricoltura di qualità.

I terreni occupati dall'Agrivoltaico privi di qualunque tipo di concime chimico e di diserbante: diventerebbero "**terreni biologici**".

La causa principale per la morte delle api, e di tutti gli insetti impollinatori, che avviene incessantemente da oltre un decennio è solo l'**agricoltura tradizionale** destinata all'industria di larga scala. Le monoculture intensive si caratterizzano per il massiccio uso di pesticidi e di insetticidi come neonicotinoidi, usati anche in Italia.

Al contrario, la rivegetazione spontanea assieme all'Agrivoltaico determineranno **un aumento notevole di umidità**, una protezione naturale dello strato superficiale del terreno, un imbattibile Humus fondamentale per la biodiversità. A differenza dei terreni aridi tenuti periodicamente "a cereali", invece quelli rivestiti da erba e da piante spontanee autoctone innescano tutto il processo biologico ed organico sintetizzato col nome di **Humus**.

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

Le opere di Regimazione delle Acque in Eccesso saranno realizzate con “canali di progetto” che si sommano ai “canali esistenti” denominati “cunette” posti lungo le strade pubbliche.

Si avrà dunque, grazie al progetto, un **nuovo sistema ambientale di progetto** garantito da tutto ciò, oltre alle Opere di Mitigazione di Progetto e alle Opere di Mitigazione Esistenti, ed anche dagli animali che attraverseranno il campo grazie alla sopraelevazione della recinzione di +27 cm.

Questa nuova struttura sicuramente determinerà, a sua volta, un “**sistema di contenimento degli impatti - da e verso l'esterno-**” dal punto di vista ambientale, territoriale e paesaggistico.

Ogni cultura ed ogni territorio possiede un numero medio di unità lavorative annue, queste sono state definite tramite la **Deliberazione della Giunta Regione Puglia n. 6191 del 28/07/1997** con cui si è approvata una tabella indicante la ULA ed il relativo calcolo.

Ebbene, emerge che i terreni agricoli utilizzati per la produzione di cereali rappresentano appena **30 ULA** (contro 600 ULA del carciofo, 800 asparago, 650 per il pomodoro, ecc), parametro che già da solo impedirebbe di poter accedere ai piani rurali regionali conosciuti come **PSR** o **FESR**.

Infatti, ci chiediamo, quale investimento pubblico dovrebbe potenziare un'azienda che, in realtà, non ha una buona pratica agricola e non necessita dunque di aiuti ?

Al contrario, gli ingegneri sauditi sono riusciti a creare coltivazioni di verdure nel deserto, senza accesso a fonti idriche né approvvigionamenti di acqua da fonti esterne, utilizzando solamente l'acqua estratta dall'aria attraverso un sistema autosufficiente che si basa sul principio fotovoltaico.

A circa 50 miglia a nord di Jeddah, in Arabia Saudita, una fattoria in mezzo al deserto ha cresciuto piante di spinaci grazie a un sistema a energia solare che raccoglie il vapore dall'aria e lo condensa in impianti di irrigazione goccia goccia. I risultati di questa coltivazione, pubblicati sulla rivista scientifica **Cell Reports Physical Science** suggeriscono che fattorie in regioni remote e aride possono coltivare i propri raccolti senza approvvigionamento idrico.

Oppure, si parli del sistema “**water harvester**” che raccoglie acqua nelle ore notturne ed utilizza uno speciale materiale altamente poroso che assorbe l'umidità dell'aria (*metal-organic framework* -MOF).

48

15) Il Punto 15 della Nota con il quale si chiede di voler predisporre un Piano di Monitoraggio Ambientale.

Il PMA è il documento che definisce la programmazione del monitoraggio delle componenti ambientali per i quali sono stati individuati impatti ambientali significativi, generati dall'attuazione dell'opera. Il Piano definisce le modalità dei rilievi di qualità ambientale, le matrici ambientali da indagare nonché le stazioni di monitoraggio. Nel dettaglio contiene indicazioni su: metodi di misura, indicatori e parametri, durata e frequenza.

Il nostro PMA terrà in conto dei requisiti minimi:

- capacità di raffronto e integrazione delle attività di monitoraggio, **con quelle messe in atto da altri Enti territoriali e ambientali;**
- coerenza rispetto agli studi di fattibilità ambientale ed alle prescrizioni **impartite dalle Autorità competenti;**
- capacità d'integrazione della rete di monitoraggio progettata **con quelle istituzionali già esistenti;**
- tempestività nella segnalazione di eventuali anomalie e criticità;

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

- utilizzo di metodologie validate e di comprovato valore tecnico scientifico;
- restituzione delle informazioni in maniera strutturata e di facile utilizzo;
- utilizzo di parametri e indicatori che siano facilmente misurabili e affidabili, nonché rappresentativi delle varie situazioni ambientali.

Durante la redazione del PMA è stato molto importante ricercare un equilibrio tra la quantità/frequenza delle attività e la rappresentatività dei dati da acquisire o meglio al rapporto costi/benefici del monitoraggio.

Il PMA prevede la nomina del Responsabile Ambientale che dovrà monitorare in coerenza con il programma dei lavori di cantiere, sia nell'attività di campo, che rispetto ai dati ambientali richiesti dalla P.A., il tutto poi sarà gestito dal Monitore.

Il Responsabile Ambientale svolgerà i propri compiti con particolare attenzione alla normativa vigente in materia ambientale, in senso lato, e nel rispetto di quanto stabilito dalla **procedura di V.I.A.** con particolare riferimento all'esatto adempimento dei contenuti e delle **prescrizioni riportate nel Decreto di Compatibilità Ambientale.**

Inoltre, per le componenti per le quali non sono applicabili valori soglia normativi, egli collabora con **ARPA** all'individuazione dei valori limite e delle soglie di riferimento per i diversi parametri analitici, utili al confronto con i dati di monitoraggio.

A tal proposito rileviamo quanto segue.

Circa le apparecchiature e le colonnine di rilevamento ARPA poste sul territorio regionale evidenziamo che ARPA, nel territorio in esame, non dispone di apparecchiature per i rilevamenti.

49

Tali dati sono a dir poco fondamentali per poter iniziare con la stesura definitiva del PMA relativamente alla fase **ante-operam.**

La Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria (RRQA) è stata approvata dalla Regione Puglia con D.G.R. 2420/2013 ed è composta da 53 stazioni fisse (di cui 41 di proprietà pubblica e 12 private).

La postazione di Monitoraggio Ambientale, rispetto al nostro sito in questione, è posta a Foggia, dunque è ritenuta ininfluenza.

Per ciò che attiene invece la definizione dei parametri del PMA relativamente alle altre due fasi, quella in corso d'opera, e quella post-operam, si deduce che non potendo attingere da dati pubblici ufficiali di partenza, sarà tutto affidato alle rilevazioni private che restano prive di un confronto con ARPA.

In sede di rilascio di A.U. e almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, la ditta titolare del progetto sarà interessata a rilevare e far rilevare tutti i parametri ambientali di partenza, in assenza dei lavori, in assenza dell'impianto. Da tali rilevazioni si potrà ipotizzare un controllo Ambientale durante le altre due fasi.

Comunicati i rilievi ad ARPA Puglia si resterà in attesa per trenta giorni al fine di ricevere indicazioni sui parametri da dover rispettare, a tutela dell'Ambiente, da qui, finalmente, si potrà avere quel dialogo tra pubblico e privato tanto necessario.

Sommariamente, in codesta sede, possiamo solo ipotizzare alcuni "**comportamenti**" volti alla tutela dei beni Ambientali e dei beni Paesaggistici, argomenti attinenti ma differenti, in attesa delle prescrizioni che verranno comunicate dalla P.A. prima in sede di A.U. e poi durante il dialogo con ARPA.

L'effettiva programmazione delle attività del PMA deve seguire, per quanto tecnicamente possibile, la programmazione temporale delle lavorazioni: in tal modo può considerarsi senza dubbio più affidabile il processo di definizione causa-effetto posto alla base della gestione integrata degli aspetti ambientali ed i dati del PMA possono considerarsi più oggettivamente rappresentativi degli effetti delle pressioni ambientali

originate dal cantiere in corrispondenza delle lavorazioni più critiche, più impattanti e con maggior numero di ricettori esposti, **durante i lavori**.

In questa fase il Responsabile Ambientale contribuisce all'organizzazione dei lavori con l'obiettivo di ottimizzare l'uso delle risorse riproducibili e non. Infatti, il monitoraggio ambientale deve rafforzare il processo decisionale e portare ad una reale efficacia operativa l'applicazione e l'integrazione degli strumenti di sostenibilità ambientale.

I monitori, a loro volta, devono tenere in opportuna considerazione il **crono-programma di dettaglio dei lavori** periodicamente elaborato dall'esecutore e calibrare su di esso, sentito il Responsabile Ambientale, e il proprio **crono-programma di attuazione dei monitoraggi di PMA**.

In coerenza al principio di economicità, il Responsabile Ambientale potrà proporre, laddove necessario, una nuova modulazione del monitoraggio finalizzata a limitare l'acquisizione di dati che, sulla base di un adeguato pregresso, dovessero ritenersi scarsamente rappresentativi o di scarso interesse, e a definire eventuali localizzazioni e metodiche di rilevamento alternative.

Alla fase di programmazione segue quella di "**raccolta**" in campo dei dati che può avvenire mediante osservazione diretta ovvero con attività che richiedono una successiva fase di analisi e di post-processing (es analisi di qualità delle acque, analisi su filtri esposti per la determinazione degli inquinanti in atmosfera, ecc.).

Le attività di monitoraggio vengono svolte **presso specifiche stazioni** di rilevamento che possono essere puntuali (piezometri, sezioni di campionamento fluviale, ricettore abitato per le misure di rumore e atmosfera), lineari (transetto di monitoraggio della fauna) o areali (area di monitoraggio faunistico e vegetazionale).

50

Il monitoraggio ambientale è finalizzato alla tutela dell'ambiente, in senso ampio, della flora e della fauna, e per tale motivo che il profilo inferiore della recinzione di progetto è sopraelevato di **+27 cm** (cfr. Tavole Grafiche) al fine di non impedire il passaggio di animali, e di non voler creare barriere che impediscano il passaggio di api, il proliferare di erbe autoctone, la rivegetazione spontanea, ecc.

Affinché le valutazioni di carattere ambientale derivabili dall'attuazione del PMA siano efficaci e comparabili e compatibili nel tempo, è necessario che queste siano basate su dati di misurazione accurati e affidabili.

Pertanto, l'acquisizione dei dati sarà seguita da un processo di verifica e di validazione dei dati necessario a garantire la qualità della **strumentazione utilizzata** e la correttezza delle **fasi di campionamento e determinazione analitica**.

In questo modo è possibile assicurare che le misurazioni effettuate abbiano un livello di qualità omogeneo, al fine di massimizzare il livello di confidenza nei risultati di misura acquisiti attraverso il PMA.

Una volta completata la **fase di validazione del dato è possibile eseguirne la pubblicazione**.

Per tutti i dati del monitoraggio deve essere garantita la libera consultazione, fatti salvi quei casi per i quali i dati saranno resi disponibili esclusivamente in area riservata, normalmente disponibile ai soli organi di controllo.

Le linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale emanate dal Ministero dell'Ambiente prevedono, infatti, che la pubblicazione dei dati territoriali siano resi disponibili su un **portale pubblico consultabile in internet tramite un'interfaccia geografica**, garantendo l'assoluta trasparenza delle informazioni, nei confronti di cittadini e portatori di interessi (stakeholder).

Per questi scopi sarà necessario allestire una banca dati generale del PMA o meglio un sistema informativo territoriale (SIT) che permetta la raccolta, verifica, validazione, consultazione e analisi dei dati ambientali, garantendo anche la localizzazione geografica.

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

Al momento tutto ciò non è attivo, le uniche informazioni regionali pubblicate sul SIT sono afferenti alle acque sotterranee, quindi non possiamo che continuare a sperare e ad ipotizzare una modifica della situazione odierna di ritardo, sperando che poi gli sforzi profusi per il PMA non siano resi vani.

Al fine di rappresentare i dati contestualizzati rispetto all'ambito di riferimento e con l'obiettivo di delineare l'andamento dei valori nel tempo, i dati stessi sono raccolti e commentati in report trimestrali redatti dagli specialisti referenti di ogni singola matrice, coordinato, armonizzato e verificato dal coordinatore degli specialisti e dalla sua struttura di supporto ed infine approvato e sottoscritto dal Responsabile Ambientale.

Tale documento descrive per ogni componente:

- i campionamenti effettuati durante il trimestre oggetto di indagine,
- la sintesi dei risultati ottenuti dalle analisi svolte,
- eventuali problemi riscontrati dalle analisi eseguite,
- la programmazione delle campagne di monitoraggio per il trimestre successivo.

Alla base di un confronto costruttivo tra i realizzatori dell'opera ed i portatori di interesse sta la comprensibilità dei dati del monitoraggio e la facilità di lettura dei risultati.

Volendo ricapitolare, il Monitoraggio Ambientale (MA), così come predisposto con il PMA, rappresenta, per tutte le opere soggette a V.I.A. (incluse quelle strategiche ai sensi della **L.443/2001**), lo strumento che fornisce la reale misura dell'evoluzione dello stato dell'ambiente nelle varie fasi di attuazione dell'opera e che consente ai soggetti responsabili (Proponente, Autorità Competenti) di individuare i segnali necessari per attivare preventivamente e tempestivamente eventuali azioni correttive qualora le "risposte" ambientali non siano rispondenti alle previsioni effettuate nell'ambito del processo di V.I.A.

51

Nelle more di quanto previsto, le indicazioni in oggetto si prefiggono di essere un utile strumento di supporto per la definizione dei contenuti del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) per alcune tipologie di progetti (cave e ambiti estrattivi, derivazioni idroelettriche, infrastrutture stradali e ferroviarie) assoggettati a VIA o Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale/Provinciale (PAUR/PAUP) ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/06.

Ovviamente eventuali modifiche e/o integrazioni potranno rendersi necessarie in ragione di peculiarità territoriali, dimensioni e impatto delle opere, matrici ambientali impattate, sensibilità dei recettori.

Restano altresì salve le prescrizioni, anche in materia di monitoraggio, **indicate dalle diverse Amministrazioni nei Provvedimenti Autorizzatori Unici per le tematiche e/o gli atti autorizzativi di competenza ricompresi nel provvedimento.**

Non è prevista l'applicazione di tali indicazioni per i progetti di opere esclusi da V.I.A. nell'ambito dei procedimenti di cui all'art.19 del D.Lgs 152/06, per i quali la normativa non prevede PMA; restano comunque salve le condizioni ambientali (prescrizioni), anche in materia di monitoraggi, che potranno essere definite specificatamente dalla diverse Amministrazioni Competenti nell'ambito dei singoli procedimenti autorizzativi di competenza, conseguenti al provvedimento di non assoggettabilità a V.I.A. (es. Piani di Monitoraggio e Controllo per aziende IPPC in sede di AIA, Verifiche Post Operam dei livelli sonori di attività/impianti in altri ambiti autorizzativi o di AUA).

Mentre possiamo affermare che criticità ambientali non vi sono nell'area interessata o nelle aree-contermini, quindi i dati di partenza non dovranno prevedere, a nostro avviso, particolari accorgimenti, particolari dispositivi di tutela ambientale, resta ancora da definire l'approccio per la **tutela paesaggistica**, quindi l'impatto visivo. Si è già scritto molto sulle Opere di Mitigazione di Progetto, e sulle Mitigazioni Esistenti in stretta adiacenza all'impianto, incluso di opere di connessione ed annesse.

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

Per paura di ripetersi all'infinito possiamo concludere che verranno messe in campo tutte le attenzioni necessarie al costante monitoraggio dei dispositivi di mitigazione visiva, quindi paesaggistica, dell'impianto, provvedendo, per esempio, all'irrigazione di queste al pari della nuova attività agricola, alla potatura, alla cura, alla protezione nei periodi freddi, nominando un Responsabile addetto sia al monitoraggio Ambientale che alle Manutenzioni necessarie.

Registriamo infine che sono assenti Linee Guida Regionali o Criteri Regionali atti alla definizione, redazione, valutazione e monitoraggio durante le tre fasi, indipendentemente poi dal tipo di intervento progettuale, e ciò è rilevabile sul sito web di ARPA Puglia, se non il Piano di Monitoraggio dei Corpi Idrici Superficiali triennio 2019-2021, null'altro.

Si spera in un contributo fattivo in tal senso onde poter consentire agli operatori privati di attivarsi scrupolosamente per la verifica delle prescrizioni ricevute.

16) Il Punto 16 chiede di chiarire la presenza di USI CIVICI

Il progetto in esame non occupa e non ha interferenze con beni demaniali, aree con vincolo usi civici, come prodotto nella Relazione Paesaggistica allegata.

Qui di seguito l'elenco dei Comuni non gravati dalla presenza di usi civici:

32	Carapelle	FOGGIA
33	Isole Tremiti	
34	Lucera	
35	Ordona	
36	Orta Nova	
37	Rodi Garganico	
38	San Severo	
39	Stornara	
40	Stornarella	

52

17) Il Punto 17 della Nota *in merito alle Opere di Mitigazione indicate nel SIA si fa riferimento solo alla previsione di filari di alberi lungo la viabilità principale e in corrispondenza del perimetro dell'area di intervento impiegando gli oliveti esistenti e che non sembrerebbero previste ulteriori Opere di Mitigazione (cfr. Elaborato Misure di Mitigazione, ottimizzazione, compensazione).*

In riscontro emerge che il progetto è composto da un sistema di schermature naturali, e da una mitigazione forzata.

Il progetto prevede:

- Realizzazione di doppio filare di alberature lungo le strade pubbliche, come indicato sia nella SIA che nella Relazione Tecnica Generale.
- Realizzazione di aree verdi intorno al perimetro dell'impianto (rimboschimento/schermatura): la presenza di siepi, piante e alberi (specie autoctone) intorno al perimetro dell'area consentiranno di


E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 – 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

mitigare l'impatto visivo e anche l'inquinamento acustico prodotto dai macchinari. In particolare per creare un effetto schermante sulla rete di recinzione del lotto che ospiterà il realizzando impianto sarà piantumata una rampicante sempreverde che garantisca una uniforme copertura verticale. La schermatura sarà completata con l'impianto di alberature autoctone di medio fusto. La creazione di un gradiente vegetazionale mediante l'impianto di alberi, arbusti, cespugli e essenze vegetali autoctone, seguirà uno schema che preveda la compresenza di specie e individui di varie età e altezza. Tutte le specie vegetali da impiegare, nonché le modalità di impianto e la manutenzione necessaria per il corretto attecchimento, grado di copertura vegetale e normale attività vegetativa saranno definiti in fase di cantiere.



- Dipintura della Recinzione con colore verde (RAL 6005), dipintura dei vani tecnici e le cabine di colore marrone chiaro (RAL 8000).
- Regimentazione delle acque piovane dilavanti, mediante la captazione delle stesse e l'allontanamento mediante la realizzazione di canali drenanti.
- Gestione, in fase di esercizio dell'impianto in continuo ed in automatico e con la presenza di personale specializzato per il controllo del corretto funzionamento di tutte le componenti.
- Minimizzazione della viabilità da realizzare ex novo. il sito, sia in fase di cantiere che di esercizio, sarà raggiungibile tramite viabilità già esistente, pertanto verranno minimizzati l'ulteriore sottrazione di habitat ed il disturbo antropico.
- Utilizzo della tecnica di infissione nel suolo dei tracker, senza uso di plinti di fondazione e senza lavori di scavo e reinterro.
- Agrivoltaico: l'area sottostante i moduli fotovoltaici rimarrà a disposizione per colture non intensive a maggiore redditività agricola.
- Pulizia dei pannelli con acqua demineralizzata con idropultrici a getto e senza uso di detergenti chimici, per evitare il consumo di acqua potabile e l'immissione nell'ambiente di sostanza inquinanti.
- Gli scavi per le opere di connessione saranno contenuti al minimo necessario e gestiti secondo quanto descritto nel Progetto; ciò comporterà una riduzione della sottrazione di habitat e del disturbo antropico.
- Pannelli fonoassorbenti mobili, ove necessari, da posizionare presso le sorgenti sonore: consentono di ridurre l'inquinamento acustico derivante dai macchinari utilizzati posizionandoli nei pressi delle sorgenti sonore più rilevanti.
- Utilizzo di pannelli di ultima generazione a basso indice di riflettanza.
- Previsione di una sufficiente circolazione d'aria al di sotto dei pannelli per semplice moto convettivo o per aerazione naturale.
- Riduzione della dispersione di luce verso l'alto (l'angolo che il fascio luminoso crea con la verticale

non dovrà essere superiore a 70°).

Oltre alle Opere di **Mitigazione di Progetto** sopra descritte, è da considerare anche la **Mitigazione Naturale** presente a ridosso del progetto, quella dovuta alla fitta trama di uliveti e di vigneti esistenti.

Come si vedrà anche nelle foto inserite nella Relazione Paesaggistica il terreno oggetto d'intervento risulta libero da piantagioni di qualunque tipo, e da sistemi di irrigazione "a goccia", da un lato, e presenta su tutti i lati confinanti, sullo sfondo del progetto, delle schermature naturali esistenti composte (uliveti e vigneti).

In pratica, possiamo affermare che alle opere di Mitigazione di Progetto si sommano le Mitigazioni Territoriali come meglio individuate nella Tavola Grafica progettuale prodotta in atti e denominata:

- **5_02_MitigazioneEsistente**



18) VIARCH ED EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

Come da normativa, la VIARCH è sicuramente qualificata come “preventiva” dallo stesso MiC, poiché le indagini sul progetto sono in tal senso.

Qualora si attivino le indagini di scavo sui terreni interessati, in altra sede, durante le fasi del **Progetto Esecutivo**, verrà richiesta la vigilanza di un Archeologo regolarmente iscritto negli appositi albi professionali e della Soprintendenza, ma non ora.

Si riscontra quindi il nostro richiamo a voler far rettificare la Vostra richiesta poiché in questa sede esistono solo due tipologie di relazione, quella preventiva (appunto la nostra) e quella preliminare. La verifica definitiva può essere assimilata solo alle attività di inizio dei lavori come detto (vigilanza).

Le incertezze potevano essere sopperite anche dai riscontri della relazione archeologica, oltre che dal titolo, dai contenuti che vanno a qualificare il lavoro VIARCH nella sua completezza.

Il nostro progetto si compone di Relazioni Tecniche, di Tavole Grafiche, di alcune imprecisioni che comunque non spostano i temi, e di una moltitudine di richiami normativi.

Il dubbio che abbiamo, si spera non avvenga, di ignorare i limiti scanditi dalle subentrate normative di settore **a modifica del D.Lgs. 42/2004 ed a modifica del D.Lgs. 152/2016** mediante l’art. 30 del D.L. 77/2021, equivale ad essere coscienti di contrastare queste norme.

La conoscenza dei fatti progettuali, gli approfondimenti esaurienti di oggi, la coscienza dell’agire dopo le integrazioni, escludono da ambo le parti l’errore involontario e la buona fede.

In tutta sincerità, dopo circa 102 pagine della Relazione Previsionale sugli Impatti Cumulativi, le 143 pagine della Relazione Tecnica Generale, le 56 pagine della presente Relazione oltre allegati, alle quali si sommano le 71 della Relazione Paesaggistica, oltre alla S.I.A., alla VIARCH e alla moltitudine di tavole grafiche prodotte anche oggi, esclude qualunque ulteriore tipo di interpretazione.

55

Richiamiamo tutte le normative di settore, conosciute da noi e dai Ministeri, specie per ciò che riguarda le competenze ed i limiti applicativi della verifica culturale e ambientale.

Richiamiamo tutte le Sentenze passate in giudicato, elencate e descritte nella presente.

Richiamiamo la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, di tutto il progetto nella sua completezza e specificità.

Richiamiamo i limiti entro cui il Ministero della Cultura si esprime con il proprio parere solo in presenza di un’area sottoposta a vincoli culturali, anche in itinere, o aree contermini, se queste corrispondano al progetto in parola, **prescrivendo distanze**, il cui parere però non è vincolante.

Richiamiamo la perdita del diritto all’opposizione in sede di Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 14-quinquies della Legge 241/1990.

Abbiamo comunicato, ai sensi dell’art. 13.3 del D.M. 10-09-2010, che l’intero progetto non corrisponde ad aree sottoposte a vincoli culturali, anche in itinere, o ad aree contermini, quindi che l’impianto, incluso di opere di connessione e di opere annesse, non ricade in zone sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Il Ministero della Cultura ha l’obbligo di rilevare direttamente, ai sensi dell’art. 14.9, lettera d, del DM 10-9-2010, l’eventuale presenza di aree vincolate, o in itinere, corrispondenti al progetto, dopo aver ricevuto la presente comunicazione di cui all’art.13.3 del D.M. 10-09-2010, qualificando così il proprio agire ex-Legge.

Abbiamo fornito ogni tipo informazione, in ogni modo, e anche di più, incluso gli **Shape-file di Progetto, gli Shape-file delle cartografie, gli Shape-file del materiale utilizzato**, gli Shape-file VIARCH, altre tavole di

E-Stornara 1 S.R.L. (ex denominazione Enel Stornara 1 S.R.L.)

Vico Teatro 33 - 71121 Foggia

Cod. fiscale/P. Iva 04317840710

REA: FG-318155

dettaglio, ed ora restiamo in attesa della verifica d'ufficio operata ai sensi **dell'art. 14.9, lettera d, del DM 10-9-2010.**

Il D.L.76/2020 convertito in Legge 120/2020 il cui art. 23 limita il potere autoreferenziale della P.A., in ambito di abuso di potere, ove testualmente recita: Modifiche all'articolo 323 del codice penale - all'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole "di norme di legge o di regolamento" sono sostituite dalle seguenti "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità". A tal proposito, nostro malgrado, e nella speranza che possa essere utile, è bene ribadire per l'ennesima volta che gli ambiti dell'agire del Ministero della Cultura sono ricondotti ad una sola ed esclusiva verifica e non all'introduzioni di ulteriori indagini, come specificatamente normato dall'art. 30 del D.L. 77/2021-bis; e tale verifica non può che avvenire d'ufficio ai sensi **dell'art. 14.9, lettera d, del DM 10-9-2010.**

Il D.L. 77/2021, il D.L. 92/2021 e il D.L. 17/2022 favoriscono lo snellimento delle procedure e delle disamine in materia di impianti energetici da fonti rinnovabili.

Per tali motivi ed altri che ci riserviamo di utilizzare, **riteniamo aver pienamente soddisfatto la richiesta di integrazioni** in ottemperanza dell'art. 30 del D.L. 77/2021-bis.

Si allegano qui di seguito: dichiarazioni conduttori dei terreni.

Foggia, 21/06/2022

Distinti saluti.

Romanciuc arch. Andrea



RINALDI CARLA

Italy, Corso A. Moro 127
71024 Cerignola (FG)

Spte.le

E-STORNARA 1 S.R.L.

Vico Teatro 33

71121 Foggia (FG)

Oggetto: impianto agrivoltaico da realizzare in area agricola di proprietà

La sottoscritta **RINALDI prof.ssa Carla**, nata a Cerignola (FG) il 14/08/1950, ivi residente in Corso Aldo Moro n. 127, cod. fiscale RNLCL50M54C514M, titolare dell'omonima azienda agricola in Stornara, con terreni censiti come segue:

→ **foglio 12, particelle 64 e 65**

con la presente, dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. che:

- 1) la realizzazione dell'impianto agrivoltaico non comporta l'espianto di alberi arborei oggetto di produzioni agricole di qualità;
- 2) sulle aree interessate dal progetto non gravano impegni derivanti dal loro inserimento in piani di sviluppo agricolo aziendale finanziate da PSR cofinanziati da fondi europei (FEOGA, FEASR), non coerenti con la realizzazione dell'impianto agrivoltaico;
- 3) si rende disponibile a valutare la coltivazione del campo agricolo rinveniente all'interno e all'esterno dell'impianto agrivoltaico con colture di qualità e con colture biologiche "a foglia larga e a fusto basso"

Foggia, 24/11/2021

Firma.

Carla Rinaldi

FRANCESCHINELLI ELIO

Italy, Via Case Sparse o Contrada Femmina Morta snc
71047 Stornara (FG)
Codice fiscale FRNLEI46R29D251H

Sptte.le

E-STORNARA 1 S.R.L.

Vico Teatro 33

71121 Foggia (FG)

Oggetto: **impianto agrivoltaico da realizzare in area agricola di proprietà**

Il sottoscritto sig. **FRANCESCHINELLI Elio** nato a Darfo Boario Terme (BS) il 29/10/1946, cod. fiscale FRNLEI46R29D251H, residente a Stornara (FG) alla Via Case Sparse snc, titolare dell'omonima azienda agricola in Stornara, con terreni censiti come segue:

→ **foglio 13**, particelle 141, 56, 79

→ **foglio 12**, part. 25, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 89, 90, 102, 111, 112, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 169, 170, 513, 514

con la presente, dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. che:

- 1) la realizzazione dell'impianto agrivoltaico non comporta l'espianto di alberi arborei oggetto di produzioni agricole di qualità;
- 2) sulle aree interessate dal progetto non gravano impegni derivanti dal loro inserimento in piani di sviluppo agricolo aziendale finanziate da PSR cofinanziati da fondi europei (FEOGA, FEASR), non coerenti con la realizzazione dell'impianto agrivoltaico;
- 3) si rende disponibile a valutare la coltivazione del campo agricolo rinveniente all'interno e all'esterno dell'impianto agrivoltaico con colture di qualità e con colture biologiche "a foglia larga e a fusto basso"

Foggia, 24/11/2021

Firma.



CANNONE PAOLA ANNA GILDA TERESA

Italy, 71024 Cerignola (FG)

Sptte.le

E-STORNARA 1 S.R.L.

Vico Teatro 33

71121 Foggia (FG)

Oggetto: impianto agrivoltaico da realizzare in area agricola di proprietà

La sottoscritta **Cannone dott.ssa Paola Anna Gilda Teresa**, nata a Foggia (FG) 11/12/1955 e residente in Cerignola (FG) alla Via Puglie n.8, cod. fiscale CNNPLA55T51D643T, proprietario dei terreni censiti come segue:

→ **folio 12 particelle 12, 78, 147, 180**

con la presente, dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. che:

- 1) la realizzazione dell'impianto agrivoltaico non comporta l'espianto di alberi arborei oggetto di produzioni agricole di qualità;
- 2) sulle aree interessate dal progetto non gravano impegni derivanti dal loro inserimento in piani di sviluppo agricolo aziendale finanziate da PSR cofinanziati da fondi europei (FEOGA, FEASR), non coerenti con la realizzazione dell'impianto agrivoltaico.

Foggia, 24/11/2021

Firma.



CANNONE GIUSEPPE

Italy, 67100 L'Aquila (AQ)

Sptte.le

E-STORNARA 1 S.R.L.

Vico Teatro 33

71121 Foggia (FG)

Oggetto: impianto agrivoltaico da realizzare in area agricola di proprietà

Il sottoscritto **Cannone Ing. Giuseppe**, nato a Cerignola (FG) il 21/02/1964 e residente in L'Aquila (AQ) alla Via Antica Arischia n.175/A, cod. fiscale CNNGPP64B21C514E, proprietario dei terreni censiti come segue:


→ **foglio 12 particelle 12, 78, 147, 180**

con la presente, dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. che:

- 1) la realizzazione dell'impianto agrivoltaico non comporta l'espanto di alberi arborei oggetto di produzioni agricole di qualità;
- 2) sulle aree interessate dal progetto non gravano impegni derivanti dal loro inserimento in piani di sviluppo agricolo aziendale finanziate da PSR cofinanziati da fondi europei (FEOGA, FEASR), non coerenti con la realizzazione dell'impianto agrivoltaico.


Foggia, 24/11/2021

Firma.



DOCUMENTO VALIDO FINO AL 14/11/2020

AS 2413686



IPZS SPA - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

L'AQUILA

CARTA D'IDENTITA'

N° AS 2413686

DI

CANNONE

GIUSEPPE

Handwritten signature in blue ink.

Cognome..... CANNONE.....
 Nome..... GIUSEPPE.....
 nato il..... 21/02/1964.....
 (atto n. 248 P. I. S. A.....)
 a..... CERIGNOLA..... FG.....
 Cittadinanza..... ITALIANA.....
 Residenza..... L'AQUILA (AQ).....
 Via..... ANTICA ARISCHIA (PETTINO) n. 175.....
 Stato civile.....
 Professione.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... 1.74.....
 Capelli..... BRIZZOLATI.....
 Occhi..... MARRONI.....
 Segni particolari.....



Firma del titolare..... *Giuseppe Cannone*.....

L'AQUILA..... il..... 15/11/2010.....

Impronta del dito indice sinistro



IL SINDACO

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Anna Rita Rucillo)

Anna Rita Rucillo



Cognome **FRANCESCHINELLI**

Nome **ELIO**

nato il **29/10/1946**

(atto n. 213 P. 1 S. A.)

a **DARFO BOARIO TERME BS**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **STORNARA (FG)**

Via **VIA CASE SPARSE 0**

Stato civile

Professione **IMPRENDITORE AGRICOL**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura m. **1,70**

Capelli **BRIZZOLATI**

Occhi **CASTANI**

Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare **Elio Franceschinelli**

STORNARA (FG) 16-06-2016

Impronta del dito
indice sinistro

Diretti Euro 5.42

DISTRATTO SINDACALE
COMUNE DI STORNARA
DIREZIONE FISCALA





Valida fino al: 29/10/2026
AX 7194911

IPZS s.p.a. - OC.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

STORNARA (FG)

CARTA D'IDENTITA'

N.° AX 7194911

DI

FRANCESCHINELLI

ETTO

